SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

n. 104

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 4 al 10 marzo 2004)

INDICE

BERGAMO: sull'inquinamento atmosferico nella località di Mestre (4-05813) (risp. GIOVANARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento)* *Pag.* 5737

BETTA, MICHELINI: sulle tariffe agevolate nel settore postale (4-03738) (risp. GIOVANARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento)* 5741

CORTIANA: sulle competenze in materia di tossicodipendenza (4-06058) (risp. GIOVANARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento)* 5745

COSTA: sull'opposizione al pignoramento di beni mobili (4-00892) (risp. MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze)* 5746

sul credito d'imposta (4-04358) (risp. MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze)* 5748

sul centro postale operativo di Lecce (4-05946) (risp. GASPARRI, *ministro delle comunicazioni)* 5752

DELOGU: sul processo che vede imputato il giornalista Antonangelo Liori (4-03730) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia)* 5753

FILIPPELLI: sulla chiusura dell'agenzia consolare di Lucerna (4-05978) (risp. ANTONIONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* 5755

FLORINO: sulla scarcerazione del signor Tommaso Prestieri (4-03238) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia)* *Pag.* 5757

sulle scarcerazioni di detenuti a Napoli (4-03334) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia)* 5758

sulle scarcerazioni di detenuti a Napoli (4-03974) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia)* 5758

sulla sentenza della III sezione del TAR della Campania a favore della ditta Deleco (4-04715) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 5760

GABURRO: sulla modifica del trattato di Bruxelles (4-05546) (risp. ANTONIONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* 5764

LONGHI: sulla celebrazione del «Giorno della Memoria» nel carcere di Genova Marassi (4-04760) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia)* 5766

MANZIONE: sugli episodi di criminalità verificatisi nel comune di Sant'Egidio del Monte Albino (Salerno) (4-04938) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 5768

sulla «Società Consortile Iacp Futura a r.l.» in provincia di Salerno (4-05489) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia)* 5770

MARINO ed altri: sulle tariffe agevolate nel settore postale (4-04081) (risp. GIOVANARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento)* 5742

TIPOGRAFIA DEL SENATO (750)

MORANDO: sulle tariffe agevolate nel settore postale (4-04005) (risp. GIOVANARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento)* *Pag.* 5743

MUZIO, MARINO: sulla vendita del gruppo Toro Assicurazioni (4-05026) (risp. VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive)* 5773

PICCIONI: sull'ammanco verificatosi dalle casse del comune di Vercelli (4-04383) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 5771

SODANO Tommaso: sulla società «Terme di Acqui spa» (4-00335) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 5776

SPECCHIA: sulle condizioni della centrale Enel di Cerano (4-04258) (risp. DELL'ELCE, *sottosegretario di Stato per le attività produttive)* 5780

sugli aeroporti di Bari e Brindisi (4-05434) (risp. TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti)* *Pag.* 5783

STANISCI: sulle condizioni della centrale Enel di Cerano (4-04257) (risp. DELL'ELCE, *sottosegretario di Stato per le attività produttive)* 5781

sugli aeroporti di Bari e Brindisi (4-05614) (risp. TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti)* 5783

THALER AUSSERHOFER: sui concorsi pubblici banditi dal Ministero della giustizia per 200 posti da notaio (4-01515) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia)* 5785

VERALDI: sulla soppressione della stazione dei carabinieri del comune di Caraffa di Catanzaro (4-05444) (risp. MARTINO, *ministro della difesa)* 5786

BERGAMO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

da studi condotti dal Centro europeo per l'ambiente e la salute dell'OMS, divisione di Roma, in collaborazione con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, nelle otto maggiori città italiane i danni alla salute dei bambini da inquinamento atmosferico sono stimati complessivamente in 31.300 casi di bronchite acuta e in 30.000 casi di attacchi d'asma. Nella popolazione sotto i 15 anni ben il 28.6% di tutte le bronchiti acute e l'8.7% degli attacchi d'asma sono stati stimati come attribuibili all'inquinamento da polveri fini *(particulate matter)*;

altri studi del Dipartimento di Epidemiologia ASL – RME di Roma, che poi si basano su uno studio effettuato da studiosi americani, danno un risultato quanto mai allarmante. Gli studi evidenziano un aumento dell'8% del cancro ai polmoni e del 6% di malattie cardiopolmonari per ogni 10 microgrammi di polveri fini per metro cubo. Questi dati, messi in correlazione con persone con alti fattori di rischio (età, peso, dieta, consumo di alcool e sigarette), fanno aumentare le percentuali succitate;

il dato di polveri fini di diametro 10 micron (appunto pm10) o minore, misurato dalle Centraline di controllo di Mestre, è stato stimato arrivare alla soglia di allarme o superare tale soglia per gran parte dei mesi degli anni 2000 e 2001 determinando, come visto, il pericolo reale di malattie cardiopolmonari visto l'incremento ipotizzato di movimento di veicoli sulla tangenziale di Mestre stabilito in + 6% di traffico pesante e in + 4.5% di traffico di automobili che produrrebbe il blocco totale entro i prossimi anni dell'arteria;

considerando primaria la realizzazione del passante autostradale Mira-Quarto, i cui tempi di esecuzione vanno maggiormente contenuti, ad esempio utilizzando il sistema di intervento per blocchi, accelerando la trattativa legata agli espropri, mediante un aumento dei finanziamenti all'uopo indirizzati,

si chiede di conoscere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri intenda dichiarare, nell'ambito delle sue competenze e poteri di responsabilità della protezione civile nazionale, lo stato di calamità ambientale da attivarsi attraverso un'Authority che gestisca tutte le iniziative per fronteggiare la complessità delle problematiche derivanti dalla situazione viabilistica ed ambientale attorno all'area di Mestre sia investendo il ruolo regionale, in particolare nella persona del Presidente della Regione, sia attraverso il coinvolgi-

mento dei sindaci dei comuni maggiormente interessati dalle tematiche in premessa evidenziate;

quali provvedimenti intenda prendere il Governo per il potenziamento dei collegamenti via rotaia e via nave privilegiando la cooperazione degli enti locali attraverso anche partecipazioni societarie con la FS Cargo per l'uso dei treni (Autostrada viaggiante) e con la Società di Navigazione attingendo a finanziamenti europei già previsti per il Corridoio n. 5 e il Corridoio adriatico.

(4-05813)

(17 dicembre 2003)

Risposta. – Il fenomeno dell'inquinamento atmosferico dovuto alle polveri fini, che rappresenta la causa primaria di compromissione dell'equilibrio ambientale del nostro habitat, provoca anche degli indiscutibili danni alla salute dei cittadini e in particolare a quella dei bambini.

Gli studi sugli effetti causati dall'intensa circolazione stradale sono allarrnanti, soprattutto nelle aree urbane, in prossimità di punti cruciali della rete viaria; l'incidenza di diverse malattie a carico dell'apparato respiratorio e cardiovascolare è correlata all'elevato tasso di inquinamento, fenomeno, questo, suscettibile di ulteriore peggioramento nel tempo.

In particolare, nella località di Mestre, la congestione del traffico automobilistico e dei mezzi pesanti è particolarmente grave a causa dell'inadeguatezza della tangenziale adiacente al centro urbano, dove confluisce il traffico che interessa l'intero sistema di comunicazioni tra l'Italia e l'Europa dell'Est, provocando il blocco dello scorrimento delle autovetture e dei numerosi mezzi pesanti che, peraltro, si riversano sempre più spesso in vie alternative, nei pressi dei centri abitati, con conseguente aumento del pericolo per la sicurezza e la salute dei cittadini.

Infatti, la direzione Inquinamento Acustico e Rumore (IAR) rileva che, negli anni 2000 e 2001, il valore obiettivo di qualità dell'aria in vigore per le polveri fini (PM10) era pari a 40 ug/m come media mobile annuale.

Nel periodo indicato, nell'area di Mestre, erano in funzione 2 centraline di cui, una di tipo A, situata all'interno di un parco, e una di tipo C, situata in una zona di alto traffico.

Le medie annuali del PM 10 rilevate dalla centralina di tipo A sono rispettivamente di 49 ug/m nel 2000 e di 40,8 ug./m nel 2001. Le medie annuali del PM 10 rilevate dalla centralina di tipo C sono rispettivamente di 59,3 ug/m nel 2000 e 40,3 ug/m nel 2001.

Si fa inoltre presente, che la direttiva europea n. 99/30/CE ed il decreto ministeriale 2.4.2002, n. 60, di recepimento impongono nuovi limiti di concentrazione di PM10, che entreranno in vigore nel 2005. Tali limiti sono pari a 40 ug/m come media annuale e a 50 ug/m come media giornaliera da non superare più di 35 volte l'anno.

Né la normativa europea né quella nazionale prevedono, quindi, una soglia di allarme per la concentrazione giornaliera di PM10, in quanto il

valore limite giornaliero, da non superare più di 35 volte in un anno, già tiene conto degli episodi acuti di inquinamento. Il citato decreto ministeriale n. 60 (articolo 39, comma 2), in caso di superamento dei valori limite, impone, infatti, ai Comuni, di adottare, sulla base dei piani di risanamento regionali, le eventuali misure di limitazione della circolazione.

In conseguenza di ciò, anche alla luce della decisione n. 2361/2000 della sezione IV del Consiglio di Stato, è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2003.

Successivamente è stata emanata l'ordinanza di protezione civile n. 3273 del 19 marzo 2003 recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nella località di Mestre.

Con tale ordinanza, il Segretario regionale alle infrastrutture e mobilità della regione Veneto è stato nominato Commissario delegato per affrontare l'emergenza socio-economico-ambientale determinatasi, con il compito di realizzare tutte le opere relative al «Passante autostradale di Mestre» individuate nella relazione predisposta dalla Direzione centrale autostrade e trafori dell'A.N.A.S. S.p.A..

Per garantire la tempestività dell'esecuzione di dette opere è stato attribuito, all'Autorità commissariale, il potere di deroga alla normativa vigente di cui all'articolo 4 del medesimo provvedimento.

Inoltre, per assicurare il rispetto dei tempi di scadenza, il Commissario delegato ha predisposto cronoprogrammi delle attività, articolati per le diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi.

Tale documentazione deve essere trasmessa al Dipartimento della Protezione Civile, specificando lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti ed indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

In relazione agli oneri derivanti dal raggiungimento degli obiettivi si rende noto che a questi si è provveduto mediante l'utilizzazione delle risorse statali destinate all'attuazione della legge del 21 dicembre 2001, n. 443, relativa agli interventi per il rilancio delle attività produttive, ai sensi della deliberazione del CIPE del 31 ottobre 2002, nonché mediante l'autofinanziamento da parte delle società commissionarie, così come previsto dalla delibera del Consiglio di Amministrazione A.N.A.S. del 6 febbraio 2003.

Inoltre la regione Veneto, in data 1° gennaio 2001, ha chiesto la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza del 28 febbraio 2003 ed ha reso noto che dal marzo 2003 ad oggi sono stati compiuti notevoli passi avanti per la realizzazione del «Passante di Mestre».

Il CIPE, infatti, ha approvato il progetto preliminare e si è avviata la procedura di gara per l'individuazione del contraente generale a cui affidare la realizzazione dell'infrastruttura, che, una volta realizzata, consentirà di migliorare la viabilità nell'area interessata.

La regione, tuttavia, ha sottolineato che per avviare i cantieri sono ancora necessari numerosi adempimenti quali l'approvazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e delle procedure espropriative.

Al riguardo il Comitato di rientro nell'ordinario, istituito ai sensi dell'articolo 10, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3328 del 27 novembre 2003, si è espresso favorevolmente in ordine al «cronoprogramma» concernente la realizzazione dell'opera.

Va ricordato che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2004, la dichiarazione dello stato di emergenza è stata prorogata fino al 1º marzo 2005.

Per quanto riguarda l'istituzione del servizio dell'Autostrada viaggiante, è stato completato un recente studio in cui si precisa che i necessari adeguamenti alle infrastrutture sono in parte già stati eseguiti ed in parte di prossima esecuzione.

A questo riguardo, la legge n. 166 del 2000 dispone un sostegno a favore del trasporto accompagnato, attraverso un regolamento di applicazione ed un decreto ancora in via di pubblicazione.

Infine si rappresenta che, allo stato, il progetto preliminare del «passante autostradale di Mestre» ha ottenuto, il 21 luglio 2003, il parere favorevole del Ministero per i beni e le attività culturali e, il 16 settembre 2003, il parere favorevole, con prescrizioni della Commissione Speciale di Valutazione ed Impatto Ambientale, del Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio.

In conseguenza di ciò, tale progetto è stato tempestivamente aggiornato sulla base di quanto disposto dai suddetti Dicasteri.

Per quanto riguarda il tratto ferroviario Adria-Mestre, a seguito di opere di ammodernamento, è stata avviata la procedura per ottenere la riclassificazione in categoria C2 dell'intera linea.

Per effetto di un contratto sottoscritto con Trenitalia-Cargo Spa, la stessa ferrovia sta effettuando servizi di trazione di treni merci, a decorrere dal maggio 2001, oltre che sulla linea tra Mestre e Chioggia, anche sulla tratta Rovigo-Chioggia e, per potenziare tale servizio, è in via di completamento la procedura per l'immissione in servizio di due locomotive diesel-elettriche usate e riammodernate.

Tali iniziative si ritengono meritevoli di attenzione, in quanto il potenziamento della ferrovia Adria-Mestre, soprattutto per il servizio merci, può contribuire all'alleggerimento del traffico su gomma attorno all'area di Mestre.

Circa il collegamento via mare tra la penisola e le isole maggiori, Sicilia e Sardegna, si fa presente che la Rete Ferroviaria Italiana (RFI), nel rispetto dell'Atto di Concessione, è tenuta a garantire tali servizi.

Il collegamento con la Sicilia, tra Messina Marittima e Villa San Giovanni, è svolto con navi traghetto adibite al trasporto di passeggeri, di carri merci, carrozze ferroviarie, autovetture e veicoli commerciali; tra Messina Marittima e Reggio Calabria, con unità veloci adibite al solo trasporto passeggeri.

Il collegamento con la Sardegna viene effettuato tra Civitavecchia e Golfo Aranci ed è attualmente organizzato in base alle esigenze della società Trenitalia per il trasporto di carri ferroviari merci da e verso l'isola.

Infine, è senz'altro una priorità del Governo l'attuazione di interventi che, sotto la denominazione di «Autostrada del mare», possono far fronte al crescente congestionamento della rete autostradale con riduzione degli effetti ambientali negativi generati dal trasporto su gomma.

Al riguardo, al fine di coordinare quei Paesi dell'Unione Europea che hanno esigenze analoghe, fin dall'inizio del corrente anno, il Governo ha attivato un apposito Gruppo di lavoro con le competenti autorità della Spagna, della Francia e, successivamente, anche del Portogallo e della Grecia, per determinare le linee di sviluppo di una politica di incentivazione e, quindi, di sviluppo del trasporto di cabotaggio sia tra i porti nazionali che tra i porti italiani e porti di altri Paesi.

Su tale base, oltre a misure di natura infrastrutturale, si possono concretizzare provvedimenti idonei ad incentivare, sia con l'istituzione di apposite Società miste in cui coinvolgere anche la Società Autostrade e le Ferrovie dello Stato sia con benefici di carattere economico a favore dei principali soggetti interessati (autotrasportatori, armatori, ecc.), l'imbarco di camion su rotte prestabilite, in base all'analisi dei flussi di traffico ed all'idoneità dei due porti capolinea.

Le modalità per il raggiungimento di tali obiettivi sono ancora in corso di esame, mentre le risorse da destinare ai predetti interventi saranno definite nel quadro della manovra complessiva di Governo in materia di finanza pubblica.

Sul piano più ampio delle iniziative relative al sostegno della intermodalità, deve segnalarsi che, nel corso della riunione informale dei Ministri degli esteri sull'Iniziativa Adriatico-Ionica, tenutasi a Trieste il 29 ottobre 2003, sono state gettate le basi per forme di potenziamento della rete di interconnessione marittima.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento
GIOVANARDI

(2 marzo 2004)

BETTA, MICHELINI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

le idee possono dar fastidio, soprattutto quando espresse mediante l'editoria minore, quella che esprime la vitalità di una comunità: piccoli giornali, periodici e fogli di collegamento che sono, in ogni caso, elemento insostituibile della libera circolazione delle idee, e così, sotto l'albero di Natale, gran parte delle associazioni di volontariato, quelle locali di categoria, i sindacati, le stesse organizzazioni politiche e le amministrazioni pubbliche territoriali, hanno trovato l'ultimo regalo del Centrodestra;

è infatti entrato in vigore nei giorni scorsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre n. 294 che, togliendo le agevola-

zioni postali per le spedizioni dei giornali minori, impedisce la sopravvivenza di centinaia di piccole testate;

la spedizione, sino a dicembre 2002, costava 6 centesimi a copia, da gennaio 2003 31 centesimi: 600 lire a copia, costo insostenibile per gran parte delle associazioni interessate, anche per le stesse amministrazioni locali,

gli interroganti chiedono di sapere:

se l'interpretazione del decreto predisposto dalla Società Poste Italiane S.p.A. sia corretta;

i motivi per i quali il Governo non abbia tenuto conto dell'ordine del giorno del Senato, accolto dallo stesso Governo come raccomandazione il 12 dicembre 2001, che chiedeva di «prorogare il termine di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativo all'avvio del regime di contribuzione diretta per le spedizioni postali, al 1° gennaio 2006; di adottare il regime di cui all'articolo 41 legge n. 448 del 1998 e successive modificazioni subordinatamente all'accertamento da parte dell'Autorità per la concorrenza ed il mercato della sussistenza di una effettiva concorrenza tra vettori postali.»In tal senso doveva essere operante sul territorio nazionale almeno un soggetto che avesse le stesse caratteristiche e le stesse possibilità operative di Poste Italiane spa. Si chiedeva inoltre di osservare da parte del Ministro delle comunicazioni nella fissazione delle tariffe agevolate il principio della unicità della tariffa, indipendentemente dal numero di copie tirate o diffuse dall'editore in abbonamento postale.

(4-03738)

(28 gennaio 2003)

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre 2002, n. 294, recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, esclude dalle tariffe agevolate le associazioni di promozione sociale che in tal modo si vedono fortemente penalizzate nella diffusione dei propri notiziari, si chiede di sapere se il Ministro non ritenga, considerata l'importanza degli strumenti di informazione per i soci dei Centri Sociali, che il regolamento in vigore dal 17 gennaio 2003 venga adeguatamente modificato per consentire anche alle associazioni di promozione sociale quelle agevolazioni che consentirebbero di proseguire nella propria opera di sensibilizzazione sociale e culturale.

(4-04081)

(11 marzo 2003)

MORANDO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

nel bilancio dello Stato, è previsto uno stanziamento di 239 milioni di euro da erogare a Posteitaliane S.p.A al fine di agevolare le spedizioni postali di periodici;

il 2 gennaio 2003 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 294 del 27 novembre 2002 che fissa i nuovi requisiti di accesso alle agevolazioni postali per la spedizione di periodici;

l'8 gennaio 2003 le Posteitaliane S.p.A. hanno diramato la prima circolare interpretativa di detto decreto;

il 21 gennaio 2002 le Posteitaliane S.p.A. hanno diramato una seconda circolare interpretativa in accordo con la Presidenza del Consiglio dei ministri, in alcuni punti sostanziali completamente diversa dalla precedente, alla quale tutti gli editori sono stati obbligati ad adeguarsi presentando una serie di atti notori attestanti i nuovi requisiti, pena la spedizione a tariffa intera;

il 20 febbraio 2003, le Posteitaliane S.p.A. hanno diramato una nuova circolare dando una interpretazione restrittiva rispetto alla precedente circolare;

considerato che:

il succedersi di disposizioni e controdisposizioni hanno generato il caos nell'intero comparto;

nel decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 294 del 27 novembre 2002, per un evidente errore, non sono state comprese le associazioni di promozione sociale *ex* legge n. 383/2000;

le interpretazioni contraddittorie date con le circolari citate in premessa, tutte con effetto retroattivo, aumentano, in molti casi, dal 300% al 600% il costo della spedizione postale, senza che gli editori abbiano potuto preventivare detti costi;

aumenti di costo di tale rilevanza non sono sopportabili dalle imprese editoriali;

le interpretazioni recate dalle circolari citate in premessa in alcuni casi sono arbitrarie e non rispettano la lettura letterale del decreto;

tale situazione causerà la chiusura di molte testate,

si chiede di sapere:

quale iniziative si intenda assumere e quali misure si intenda adottare allo scopo di rassicurare gli editori interessati;

se non si ritenga necessario che la Presidenza del Consiglio dei ministri proceda in tempi strettissimi alla emanazione di un nuovo regolamento esaustivo, che annulli il precedente, e non abbia necessità di circolari interpretative da parte di Posteitaliane S.p.A. e riporti la certezza nel comparto, almeno sulle tariffe postali.

(4-04005)

(27 febbraio 2003)

RISPOSTA. (*) – I vincoli di bilancio connessi alle risorse disponibili non hanno più consentito una copertura integrale, rispetto alla Società Poste Italiane, del costo delle riduzioni tariffarie e, pertanto, al fine di mantenere le agevolazioni medesime, si è reso necessario emanare il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre 2002, n. 294, che ha ridotto il numero dei soggetti beneficiari, mantenendo peraltro la finalità ultima delle agevolazioni che è quella di un sostegno, sia pure indiretto, al settore editoriale.

Il Governo, tuttavia, consapevole delle difficoltà insorte per talune categorie di destinatari all'atto dell'entrata in vigore di tale provvedimento ha ritenuto di modificarlo con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 2003, n. 265, che ha ammesso alle agevolazioni per le spedizioni postali categorie precedentemente escluse. Infatti è stato disposto, all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, l'estensione delle tariffe agevolate alle associazioni di promozione sociale, di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e, alla lettera *b)*, l'estensione ai sindacati e alle associazioni professionali di categoria per i bollettini dei propri organi direttivi, nonché per le pubblicazioni informative a carattere politico edite da associazioni ed organizzazioni aventi natura privata e senza fini di lucro.

Recentemente, infine, il Governo è intervenuto a disciplinare la materia adottando il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, concernente «Disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali», convertito in legge, con modifiche, in data 24 febbraio 2004.

L'utilizzo dello strumento della decretazione di urgenza si è reso necessario al fine di superare, a decorrere dal 1° gennaio 2004, il regime transitorio che aveva differito di anno in anno l'entrata in vigore del regime di contribuzione diretta per le spedizioni postali introdotto dalla legge n. 448 del 1998 (collegato alla legge finanziaria del 1999). Tali interventi di carattere transitorio avevano, infatti, determinato una situazione di incertezza normativa e di crescente contenzioso con conseguenze negative sia per gli operatori del settore che per i soggetti pubblici interessati.

La nuova disciplina, prevista dal predetto decreto-legge, abroga definitivamente la previsione del regime di contribuzione diretta, di cui alla citata legge n. 448 del 1998, e reintroduce in via strutturale le tariffe agevolate, in considerazione del mancato verificarsi del presupposto fondamentale della legge 448/98 e cioè dell'esistenza di una pluralità di soggetti in grado di sviluppare una effettiva concorrenza sul mercato, in modo da realizzare un effetto calmierante sui prezzi. Tale condizione non si è verificata al di là delle variazioni formali negli assetti di Ente Poste, tant'è che ora Poste Italiane S.p.a. mantiene ugualmente una quota elevatissima di mercato.

Per quanto concerne, in particolare, le categorie dei beneficiari, il provvedimento riguarda, sostanzialmente, gli stessi previsti dai decreti

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra riportate.

del Presidente del Consiglio dei ministri n. 294 del 2002 e n. 265 del 2003, con la sola aggiunta delle associazioni d'arma e combattentistiche, al fine di mantenere compatibili i rimborsi che l'Amministrazione dovrà versare alla Società Poste Italiane nei limiti degli stanziamenti previsti.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento
GIOVANARDI

(8 marzo 2004)

CORTIANA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute.* – Premesso che:

il Presidente del Consiglio dei Ministri ogni tre anni, nella sua qualità di Presidente del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, deve convocare una conferenza nazionale sui problemi connessi alla diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, alla quale invita soggetti pubblici e privati che esplicano la loro attività nel campo della prevenzione e della cura della tossicodipendenza;

come richiesto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90, art. 1, le conclusioni di tali conferenze sono comunicate al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione antidroga dettate dall'esperienza applicativa;

rilevato che:

all'inizio del 2003 venne riunita, per la prima ed ultima volta, la Consulta degli operatori e degli esperti;

si disse loro che il semestre di Presidenza europea non era il momento adatto per convocare la Conferenza nazionale;

siamo nel 2004 e, ancora, non si è avuta alcuna convocazione a riguardo;

evidenziato che:

il Governo vuole proporre modifiche importanti alla legislazione antidroga;

la logica vorrebbe che uno strumento istituzionale nato, appunto, per "individuare eventuali correzioni alla legislazione antidroga dettate dall'esperienza applicativa" venisse utilizzato;

ciò, evidentemente, dovrebbe essere fatto dopo aver consultato i soggetti pubblici e privati attivi in questo settore, secondo le forme istituzionalmente previste addirittura nella stessa riforma proposta dall'attuale Governo,

si chiede di sapere:

se la situazione esposta in premessa risulti veritiera ai Ministri in indirizzo;

quali azioni si intenda porre in essere relativamente alla situazione di assenza dei necessari strumenti, previsti per il buon esito legislativo;

per quali motivi, a fronte di innovazioni legislative come quelle recenti, non si sia ritenuto opportuno convocare detta conferenza.

(4-06058)

(4 febbraio 2004)

Risposta. – L'ultima Conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui all'articolo 1, comma 15, del testo unico sulle tossicodipendenze approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, si è svolta a Genova nei giorni dal 28 al 30 novembre 2000. Pertanto, attesa la sua cadenza triennale, la successiva Conferenza si sarebbe dovuta tenere nel corso dell'anno 2003. Si ritiene di sottolineare, al riguardo, che nell'anno suddetto l'ltalia ha avuto la Presidenza dell'Unione europea e che in quel periodo si sono svolte due importanti manifestazioni: la V Conferenza mondiale sulla droga tenutasi a Roma dal 22 al 26 settembre 2003 e la Conferenza dei coordinatori nazionali antidroga dell'Unione europea, svoltasi a Roma dal 20 al 22 novembre 2003.

Si fa, inoltre, presente che per effetto del combinato disposto dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n 300, e dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dal 30 maggio 2001 (inizio dell'attuale legislatura) fino al 31 dicembre 2003 le competenze in materia di tossicodipendenza, di cui al testo unico citato, sono state esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Dal 1º gennaio 2004, in attuazione dell'articolo 3, commi da 83 ad 86, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), le predette competenze sono state trasferite, unitamente alle risorse umane, finanziarie e strumentali, al Dipartimento Nazionale per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri e, attualmente, sono in corso di esecuzione le procedure per tale trasferimento e la predisposizione dei provvedimenti organizzativi del nuovo Dipartimento.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento
Giovanardi

(8 marzo 2004)

COSTA. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. – Premesso:

che l'articolo 58, comma 3, del decreto-legge 26 febbraio 1999, n. 46 (legge esattoriale), prevede, in caso di beni immobili pignorati in danno del debitore verso l'Erario, la non opponibilità di atti e documenti antecedenti le iscrizioni a ruolo delle imposte dovute, se gli stessi non siano costituiti da atti pubblici o da scritture private autenticate;

che gli Uffici Esattoriali, confortati anche da una certa giurisprudenza, ritengono che, in casi di locazione di immobile acquistato ed ereditato da società (di persone o di capitali), i beni mobili nella disponibilità del locatario debitore possano essere pignorati ove le fatture di acquisto da

parte della società locatrice non risultino al momento della ricezione autenticate dal notaio, pure essendo le stesse regolarmente emesse ed annotate nei libri sociali,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno fare quanto possibile per inserire nel predetto articolo, che disciplina l'opponibilità di terzi, la seguente disposizione: «L'opponibilità di terzi di cui al presente comma può essere opposta da società locatrice che si sia resa acquirente dei beni mobili locati a terzi con contratto debitamente autenticato, quando la titolarità di tali mobili risulti di proprietà della società in forza di regolari fatture, anche non autenticate, purchè trascritte nei libri sociali».

Tale introduzione sembra giustificata dall'assurdità di una disposizione legislativa che impone ad una società che acquista e loca beni immobili arredati di doversi recare unitamente ad un notaio al momento dell'acquisto al fine di autenticare le relative fatture.

(4-00892)

(15 novembre 2001)

Risposta. – L'interrogazione cui si risponde concerne l'opposizione del terzo al pignoramento di beni mobili sottoposti ad espropriazione forzata da parte del concessionario della riscossione in base a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

L'onorevole interrogante chiede, in particolare, se non sia opportuna una modifica normativa all'articolo 58, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, che possa consentire ad una società, che acquista e loca beni immobili arredati, di potere provare la titolarità dei relativi beni mobili in base a regolari fatture, anche non autenticate, purché trascritte nei libri sociali, anziché mediante esibizione di atti pubblici o scritture private autenticate.

Al riguardo. è necessario premettere che l'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 (come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46) disciplina l'opposizione di terzi nella procedura di espropriazione forzata promossa dal concessionario della riscossione e, nell'ammettere l'opposizione del coniuge, parenti e affini fino al terzo grado del debitore iscritto a ruolo e dei coobbligati, pone limiti ai mezzi di prova deducibili per dimostrare la proprietà dei beni mobili pignorati.

Detti soggetti, infatti, possono dimostrare la proprietà dei beni pignorati esclusivamente con atti pubblici o scritture private di data anteriore:

a) alla presentazione della dichiarazione, se prevista e se presentata;

b) al momento in cui si è verificata la violazione che ha dato origine all'iscrizione a ruolo, se non è prevista la presentazione della dichiarazione o se la dichiarazione non è comunque stata presentata;

c) al momento in cui si è verificato il presupposto dell'iscrizione a ruolo, nei casi non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere *a)* e *b)*.

La fattispecie evidenziata nell'interrogazione trova, invece, riscontro nell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, secondo cui l'ufficiale della riscossione deve astenersi dal pignoramento o desistere dal procedimento quando è dimostrato che i beni appartengono a persona diversa dal debitore iscritto a ruolo, dai coobbligati o dai soggetti indicati nell'articolo 58, comma 3 (coniuge, parenti e affini fino al terzo grado del debitore e dei coobbligati), in virtù di titolo avente data anteriore all'anno cui si riferisce l'entrata iscritta a ruolo. Tale dimostrazione può essere offerta soltanto mediante esibizione di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero di sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda proposta prima di detto anno.

Al riguardo, si precisa che la disciplina speciale della riscossione coattiva, mediante l'espropriazione forzata alla quale provvede il concessionario, risponde all'esigenza di assicurare la tempestiva riscossione dei crediti tributari. La previsione di specifici strumenti di prova (atto pubblico o scrittura privata autenticata) di appartenenza al terzo dei beni mobili pignorati nella casa di abitazione del contribuente – quale è quella rilevata nella interrogazione – trova giustificazione nella specifica finalità del procedimento esecutivo ad opera del concessionario della riscossione.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
MOLGORA

(4 marzo 2003)

COSTA. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti realizzati nelle aree svantaggiate, contenuta nell'articolo 8 della legge n. 388/2000 (cosidetta Visco-sud) e modificata prima dal decreto-legge 138/2002 e poi dal decreto-legge 253/2002, ha trovato una sua sistemazione definitiva nell'ambito della manovra finanziaria per il 2003;

com'è noto, nella versione originaria il credito era fruibile automaticamente. Nella versione scaturita dal decreto-legge 138/2002 sono stati previsti adempimenti ben precisi per chi volesse accedere al beneficio, eliminando così la formula della fruizione automatica;

la legge finanziaria 2003, in particolare, ha definitivamente sancito le modifiche inerenti alle modalità di fruizione del *bonus* e all'introduzione della procedura di controllo e monitoraggio, prolungando il blocco del *bonus* (inizialmente previsto fino a marzo) fino al 10 aprile 2003 e delineando quattro diverse ipotesi, per ciascuna delle quali è prevista una distinta regolamentazione;

per i contribuenti che hanno maturato il *bonus* prima dell'8 luglio 2002 in base al meccanismo della fruizione automatica è stato previsto l'obbligo di trasmettere in via telematica il modello CVS (Comunicazione Visco Sud) contenente una serie di dati, concernenti la tipologia degli investimenti agevolati, l'ammontare del contributo e di quello non ancora

utilizzato, nonché tutti i dati utili ai fini di una puntuale ricognizione da parte dell'Amministrazione finanziaria degli investimenti realizzati. I contribuenti che hanno maturato il *bonus* a partire dalla predetta data dell'8 luglio 2002 e fino al 31 dicembre 2002 (mediante il meccanismo del silenzio-assenso) ed hanno conseguito il *bonus* secondo le regole proprie della «Tremonti Sud» (decreto-legge 138/2002), nel senso che hanno presentato un'istanza al centro operativo di Pescara senza ricevere alcun diniego da parte dell'amministrazione finanziaria, devono anch'essi trasmettere in via telematica una comunicazione contenente gli stessi dati previsti dal modello CVS;

i contribuenti non ammessi all'agevolazione per esaurimento dei fondi, che hanno presentato l'istanza al centro operativo di Pescara, ed ai quali è stato negato l'accesso all'agevolazione per avvenuto esaurimento dei fondi, ove ancora intenzionati ad ottenere il *bonus* con decorrenza 1° gennaio 2003, devono invece presentare una nuova istanza, integrata con i dati richiesti dall'Agenzia delle Entrate, per un importo non superiore a quello esposto nell'istanza non accolta. Infine, ai contribuenti che presentano per la prima volta l'istanza (per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2003) sarà applicabile la stessa disciplina esposta nel caso precedente ma, trattandosi di prima istanza, non ci sarà alcun ordine di priorità acquisito;

per fruire del credito di imposta i soggetti che intendono effettuare investimenti a decorrere dal 1° gennaio 2003 devono quindi presentare l'istanza preventiva di autorizzazione al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate. L'accoglimento delle nuove istanze e delle istanze rinnovate a partire dalla predetta data del 1° gennaio 2003 deve avvenire nel limite dello stanziamento di bilancio, pari a 1.740 milioni di euro;

considerato:

che per i contribuenti che hanno inviato l'istanza il 1° aprile potrebbe verificarsi il diniego della concessione del *bonus* in quanto, secondo notizie di stampa, l'Agenzia delle Entrate avrebbe intenzione di respingere alcune delle istanze ripresentate per indisponibilità delle risorse stanziate per il 2003;

che le domande presentate dalle imprese che hanno programmato nuovi investimenti nelle aree svantaggiate per l'anno in corso, in particolare, ammonterebbero ad alcune decine di migliaia. D'altre parte, la mole delle istanze rimaste inevase nel 2002, e che ora godono del diritto di precedenza sulle nuove istanze, sembrerebbe potenzialmente tale da esaurire non solo i fondi per il 2003, ma anche una buona parte di quelli stanziati fino al 2006;

che, inoltre, le categorie professionali hanno segnalato difficoltà di trasmissione dell'istanza telematica. Alcuni operatori, in particolare, hanno segnalato la circostanza che, dopo aver completato l'operazione di invio dell'istanza ed aver ricevuto dalla Agenzia delle Entrate, per via telematica, la comunicazione che l'istanza stessa era stata accolta, molti giorni dopo, hanno ricevuto una nuova comunicazione relativa alla medesima istanza, con la quale la medesima Agenzia informava che il credito richie-

sto era stato ritenuto «non ammissibile per indisponibilità dei fondi stanziati dalla legge per l'anno 2003»;

che altri operatori segnalano ancora di aver incontrato notevoli difficoltà nell'inoltro della domanda entro il termine del 10 marzo a causa di problemi incontrati nella connessione con il *server* dell'Agenzia delle Entrate;

che, pertanto, appare necessario, al fine di tutelare l'immagine di massima affidabilità dell'Amministrazione finanziaria, garantire condizioni di massima trasparenza nella procedura di riconoscimento del credito,

si chiede di sapere:

quali strumenti informatici e tecnici siano stati utilizzati per definire le graduatorie di presentazione delle istanze e di controllo delle stesse graduatorie;

quali siano le graduatorie determinate con le istanze per fruire delle predette agevolazioni per gli investimenti effettuati per le annualità 2002 (dopo l'8 luglio 2002) e 2003;

quali siano gli strumenti per garantire effettivamente parità di condizioni di accesso al sistema per tutti i richiedenti e per tutto il territorio nazionale;

se sia a conoscenza del Ministro la circostanza che alcuni soggetti hanno potuto accedere al sistema solo in un orario sensibilmente successivo a quello pubblicizzato e reso noto.

(4-04358)

(10 aprile 2003)

Risposta. – L'onorevole interrogante chiede talune informazioni in ordine alle graduatorie delle istanze per l'attribuzione del credito di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate previsto dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con particolare riferimento agli strumenti informatici utilizzati per definire le graduatorie stesse e per garantire parità di condizioni di accesso per tutti i richiedenti.

Al riguardo, occorre innanzitutto precisare che, secondo quanto comunicato dall'Agenzia delle entrate, lo stanziamento in bilancio per la concessione del credito d'imposta, per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006, è stato determinato in 1000 milioni di euro e non 1740 milioni di euro.

Ciò posto, si ricorda che l'articolo 62 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con il quale è stata modificata la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate, contenuta nell'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 e successivamente modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, ha tra l'altro previsto che, per fruire dell'agevolazione, i soggetti che non hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di ammissione al contributo per esaurimento dei fondi disponibili devono rinnovare l'istanza, conservando l'ordine di priorità conseguito con l'istanza originaria non accolta, ai sensi del comma 1-*ter* del citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000, il quale, tra l'altro, prevede espressamente il diritto di precedenza, secondo l'ordine cronologico di presentazione, per le istanze delle piccole e medie imprese.

Pertanto, al fine di definire la graduatoria delle istanze di rinnovo, nel rispetto delle disposizioni sopracitate, sono state adottate le seguenti misure:

i termini di presentazione delle istanze di rinnovo sono stati fissati dal 20 febbraio al 10 marzo 2003, in modo da consentire la formazione della graduatoria di dette istanze prima dell'apertura dei termini per l'inoltro delle nuove istanze, che è stata conseguentemente posticipata al 1º aprile 2003;

nella predisposizione della graduatoria è stata data precedenza, secondo l'ordine cronologico di presentazione, alle istanze presentate dalle «piccole e medie imprese», come definite dall'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001;

a parità di condizione, la priorità è stata determinata sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze;

per la compilazione delle istanze, è stato messo a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle entrate un prodotto che genera il supporto informatico (file) da trasmettere telematicamente. Ogni file trasmesso viene protocollato dal sistema all'atto della sua acquisizione e «marcato» con la data di ricezione (anno, mese, giorno, ora, minuto e secondo). Tale meccanismo, del tutto automatico, consente di determinare l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

La graduatoria delle istanze presentate per la prima volta è stilata unicamente sulla base dell'ordine di presentazione delle stesse.

Per la trasmissione delle istanze viene utilizzato il servizio telematico dell'Agenzia delle entrate, che si articola in due distinti canali, Entratel, riservato agli intermediari e alle imprese di maggiori dimensioni e Fisconline, per tutti gli altri soggetti.

Entratel è raggiungibile sia tramite connessione internet, sia tramite connessione ad una rete riservata, con punti di accesso (POP) dislocati su tutto il territorio nazionale, in modo tale da garantire la disponibilità della connessione anche in caso di guasto di uno di essi. Fisconline, invece, è raggiungibile esclusivamente tramite una connessione internet.

Tali modalità garantiscono a tutti gli utenti, indipendentemente dalla loro localizzazione sul territorio nazionale, le stesse condizioni di accesso.

L'Agenzia delle entrate ha poi precisato che non si hanno notizie circa la lamentata discordanza tra le comunicazioni ricevute dai contribuenti, secondo cui il credito richiesto con una stessa istanza è stato prima concesso e poi denegato.

Infatti, il comma 1-*ter* dell'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 prevede espressamente che l'Agenzia rilascia in via telematica e con procedura automatizzata una certificazione dell'avvenuta presentazione della domanda. Detta ricevuta attesta la corretta acquisizione del documento o il motivo dell'eventuale scarto per non conformità alle specifiche tecniche, certificando la data di avvenuta presentazione. Peraltro, nelle istruzioni alla compilazione dei modelli delle istanze è chiaramente evidenziato che la comunicazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate – che dovrà essere consegnata al contribuente, unitamente ad un esemplare dell'istanza,

dall'intermediario che ha assunto l'impegno alla trasmissione telematica – attesta l'avvenuto ricevimento dell'istanza.

La seconda comunicazione, sottoscritta dal direttore del Centro Operativo di Pescara, al quale è attribuita la competenza per gli adempimenti conseguenti alla gestione delle istanze, è inviata entro i 30 giorni previsti dalla norma e costituisce il provvedimento di attribuzione o di diniego del credito di imposta, previa verifica degli elementi richiesti nell'istanza e della disponibilità dei fondi stanziati.

Per quanto concerne, invece, la circostanza che alcuni soggetti hanno potuto accedere al sistema solo in un orario successivo a quello reso noto, si evidenzia che tale inconveniente tecnico, come precisato dall'Agenzia delle entrate, ha coinvolto tutti gli utenti del servizio Entratel, indipendentemente dalla loro localizzazione sul territorio nazionale. In ogni caso, tutte le istanze presentate a decorrere dal 1° aprile scorso sono state denegate per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2003.

Quanto, infine, alla preoccupazione che le istanze rimaste inevase nel 2002, che godono del diritto di precedenza sulle nuove istanze, possano esaurire non solo i fondi per il 2003, ma anche quelli stanziati fino al 2006, si segnala che il CIPE, considerato anche che, a seguito del rinnovo nel 2003 delle istanze preventive prodotte e non accolte nel corso del 2002, risultavano domande non soddisfatte per esaurimento di fondi, con delibera n. 23 del 25 luglio 2003, ha deciso, tra l'altro, per l'anno 2003, una assegnazione integrativa, pari a 302,00 milioni di euro, a favore dei crediti di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
MOLGORA

(4 marzo 2004)

COSTA. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

il centro postale operativo di Lecce è in grave crisi ed ormai si sta avviando alla chiusura definitiva;

tutte le missive imbucate nel Salento vengono prima portate a Bari per la lavorazione per poi tornare nel Leccese;

la grave situazione è stata determinata da carenze strutturali e soprattutto dalla mancanza di personale;

infatti, molti lavoratori sono andati in pensione senza essere stati neppure sostituiti e quelli attualmente in servizio non sono in grado di fare fronte alla grande mole di lavoro;

tutto ciò è causa di disagio non solo per i lavoratori stessi, ma anche per gli utenti del servizio postale,

l'interrogante chiede di sapere come valuti il Ministro in indirizzo la chiusura nel Salento del centro postale operativo.

(4-05946)

(21 gennaio 2004)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene anzitutto opportuno ribadire che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, l'operato riguardante la gestione aziendale rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Ciò premesso, al fine di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato, si è provveduto ad interessare la medesima società Poste la quale ha riferito che, in linea con il profondo processo di rinnovamento in corso, il trasferimento, previsto entro l'anno in corso, delle lavorazioni di smistamento del corriere in partenza ed in arrivo del CPO (centro postale operativo) di Lecce presso il CMP (centro di meccanizzazione postale) di Bari rientra nei programmi operativi previsti nell'ambito del progetto nazionale di riorganizzazione della rete di smistamento.

Tale progetto prevede il trasferimento, presso alcuni centri di alto livello di meccanizzazione, di alcune lavorazioni prima effettuate manualmente all'interno di stabilimenti di minori dimensioni: ciò allo scopo di migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi e, nel contempo, di ridurre i costi di gestione.

Nel CMP di Bari – ha continuato Poste Italiane – saranno installati i nuovi impianti forniti dalle ditte Elsag e Siemens la cui manutenzione è stata assegnata, con un recente contratto, alla prima.

Secondo quanto previsto dal piano in argomento presso il CPO di Lecce continueranno ad essere eseguiti i processi lavorativi riguardanti l'ufficio di recapito, il servizio accettazione grandi clienti, il servizio trasporti, nonchè la lavorazione della posta prioritaria in arrivo.

Stando a quanto riferito dalla società Poste, infine, l'intervento organizzativo in esame non dovrebbe comportare ripercussioni negative in termini occupazionali, in quanto le unità che non dovessero più trovare una utile collocazione nei settori adibiti allo smistamento della corrispondenza saranno impiegate in diverse attività produttive, anche a seguito di adeguati percorsi di riqualificazione professionale.

Il Ministro delle comunicazioni
GASPARRI

(1° marzo 2004)

DELOGU. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

è in corso già dal maggio del 2001 davanti al Tribunale di Palermo un processo che vede imputate alcune persone, tra le quali il giornalista Antonangelo Liori, che risiedono in Sardegna e che sono imputate di una tentata estorsione commessa in Sardegna nel quadro del sequestro di persona in danno di Silvia Melis;

il processo viene celebrato a Palermo perché, inizialmente, vedeva tra gli indagati il dottor Luigi Lombardini, allora Procuratore della Repubblica presso la Procura Circondariale di Cagliari e, poi, suicidatosi immediatamente dopo essere stato interrogato da un *pool* di PM palermitani di-

retto dal dott. Giancarlo Caselli e composto anche dai dottori Vittorio Aliquò, Antonio Ingroia, Giovanni Di Leo e Lia Sava;

la pubblica accusa era rappresentata, fino all'udienza del 21 gennaio 2003, dai PM Giovanni Di Leo, Antonio Ingroia e Lia Sava; aggiungasi che le indagini preliminari erano state svolte mentre la carica di Procuratore della Repubblica era ricoperta dal dott. Giancarlo Caselli;

alla surrichiamata udienza il Presidente del Collegio ha dato notizia del fatto che il Procuratore Generale di Palermo aveva sollevato dall'incarico di sostenere l'accusa in quel processo i PM Di Leo, Ingroia e Sava sostituendoli con un altro PM all'uopo applicato alla Procura Generale;

la ragione di tale provvedimento avrebbe il suo fondamento nel fatto che i dottori Di Leo, Ingroia e Sava (unitamente ai dottori Caselli e Aliquò) avevano promosso nell'aprile del 1999, davanti al Tribunale di Cagliari, un giudizio civile contro Antonangelo Liori (allora direttore del quotidiano cagliaritano «L'Unione Sarda») e ne avevano ora ottenuto la condanna, in solido con la società editrice del giornale, a risarcire i danni che affermavano essere loro derivati dai commenti, ritenuti diffamatori dalla sentenza, pubblicati a seguito del suicidio del dott. Lombardini;

in effetti, detta sentenza ha fissato in cento milioni di lire il risarcimento liquidato a favore di ciascuno dei dottori Caselli, Aliquò, Ingroia, Di Leo e Sava;

i PM Ingroia, Di Leo e Sava (unitamente al dott. Caselli) hanno promosso nel dicembre del 1999 un altro giudizio civile, tutt'ora pendente davanti al Tribunale di Cagliari, con il quale chiedono la condanna del dott. Liori ed anche del dott. Nicola Grauso (egualmente imputato nel processo di Palermo) al risarcimento di ulteriori 700 milioni ciascuno ritenendosi diffamati da altri articoli diversi da quelli oggetto del primo giudizio;

gli stessi PM (ed il dott. Caselli) hanno, infine, promosso nel novembre del 2001 un ulteriore giudizio civile, pendente davanti al Tribunale di Milano, nel quale chiedono la condanna del dott. Grauso e di altri ad un risarcimento, sempre derivante da una diffamazione a mezzo stampa, pari a 700 milioni per ciascuno degli attori,

l'interrogante chiede di sapere se nei fatti suesposti e su quegli altri che potranno essere accertati non siano ravvisabili violazioni delle norme disciplinari e deontologiche da parte dei magistrati suindicati.

(4-03730)

(28 gennaio 2003)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, relativa ad una ipotesi di omessa astensione da parte di tre sostituti procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, i dottori Ingroia, Di Leo e Sava, nell'ambito del procedimento n. 232/98 RGNR a carico, tra gli altri, di tale dottor Antonangelo Liori, direttore responsabile del quotidiano «L'Unione Sarda», per il delitto di tentata estorsione (reato questo ipoteticamente commesso a margine della vicenda relativa al sequestro

di Silvia Melis), astensione cui i suddetti magistrati, ad avviso del senatore interrogante, sarebbero stati tenuti in quanto contro il predetto dottor Liori i medesimi avevano intentato, in qualità di parti lese, causa civile per risarcimento danni a seguito di asserita diffamazione a mezzo stampa nei loro confronti, si comunica quanto segue.

Dalla documentazione acquisita risulta che nessun rimprovero può essere mosso agli anzidetti magistrati sotto il profilo della omessa astensione dal trattare il procedimento penale in questione. La vicenda infatti è stata ampiamente scrutinata dagli Organi competenti, atteso che tanto il Procuratore della Repubblica in data 6 luglio 2001, tanto il procuratore generale di Palermo in data 19 novembre 2001, nel decidere in ordine ad altrettante richieste-inviti di astensione e/o sostituzione avanzate dal Liori, si erano fatti carico della questione, ribadendo la piena legittimità della delega alla trattazione del processo in capo ai tre pubblici ministeri. D'altronde, questi ultimi informarono tempestivamente il Capo dell'Ufficio della intervenuta sentenza civile di condanna a carico del Liori, che li rendeva, *ipso facto*, creditori del medesimo con conseguente applicabilità del combinato disposto degli articoli 53 del codice di procedura penale (sostituzione del magistrato del pubblico ministero ad opera del procuratore generale) e 36, comma 1, lettera *a),* del codice di procedura penale (esistenza di ragioni di credito da parte del pubblico ministero nei confronti dell'imputato).

I tre pubblici ministeri peraltro, dopo l'intervento della citata sentenza civile di condanna, avanzarono al Capo dell'Ufficio richiesta di sostituzione e/o astensione, rigettata con provvedimento del 22 settembre 2002, con cui si confermava la designazione dei tre sostituti alla trattazione del processo. Il procuratore generale, con decreto del 17 gennaio 2003, riformava il provvedimento di conferma alla designazione emesso dal Procuratore Capo in data 22 settembre 2002, procedendo alla sostituzione dei tre suddetti magistrati, sulla scorta dell'intervenuto «fatto nuovo», consistito nella sentenza di condanna, che rendeva i predetti, a tutti gli effetti, creditori dell'imputato, con conseguente applicabilità degli articoli 36 e 53 del codice di procedura penale. Né può ravvisarsi comportamento antideontologico nella opzione, a carattere giurisdizionale, del Procuratore Capo di confermare la designazione in capo ai suoi sostituti, attesa l'ampia motivazione del decreto e l'assenza di profili di abnormità.

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

(2 marzo 2004)

FILIPPELLI – *Al Ministro degli affari esteri* – Premesso:

che nel corso dell'ultima ristrutturazione promossa dal Governo per quanto riguarda le Agenzie Consolari in Svizzera era stata decisa la chiusura, tra le altre, di quella di Lucerna;

che l'Agenzia Consolare di Lucerna è stata effettivamente chiusa, mentre altre che dovevano essere soppresse sono ancora aperte (ad esempio Coira, Neuchtel e Sion);

che gli adempimenti di legge, in vista delle consultazioni elettorali, che consentono anche il voto degli italiani all'estero, costringono i Consolati a lavori straordinari – e non sempre precisi – per ciò che attiene all'iscrizione nell'anagrafe consolare e alla corrispondenza consolare, come verificatosi in occasione del referendum di giugno;

che l'Agenzia Consolare di Lucerna costituisce un servizio di grande utilità per la collettività italiana della Svizzera centrale, che infatti ha raccolto in brevissimo tempo più di 5.000 firme contro il provvedimento ministeriale di chiusura dell'Agenzia;

che il servizio presso l'Agenzia Consolare di Lucerna è stato sempre svolto con molta onestà, professionalità e puntualità,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano i motivi che hanno portato alla scelta di chiudere immediatamente l'Agenzia Consolare di Lucerna e di lasciare attive le altre che facevano parte dello stesso piano di ristrutturazione;

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del fatto che questo provvedimento ha recato un danno alla comunità italiana della Svizzera centrale, che così restando le cose si vedrà danneggiata nei suoi diritti e soprattutto in quello di voto;

se il Ministro ritenga opportuno revocare questo provvedimento, riaprire l'Agenzia Consolare di Lucerna e giungere ad un altro tipo di ristrutturazione degli Uffici, tenendo presente la configurazione geografica della Svizzera, la presenza di comunità italiane, i collegamenti, le distanze chilometriche, la viabilità.

(4-05978)

(27 gennaio 2004)

RISPOSTA. – L'Agenzia consolare a Lucerna è stata soppressa, a decorrere dal 31 ottobre 2000, nell'ambito di un complessivo processo di ristrutturazione della rete diplomatico-consolare dettato da considerazioni di bilancio e da mutate esigenze funzionali, che ha portato, tra il 1996 ed il 2001, alla chiusura di diversi Uffici di prima categoria ed al riorientamento della nostra presenza diplomatico-consolare verso aree geografiche di nuovo interesse per l'ltalia.

Le competenze dell'ex Agenzia Consolare a Lucerna sono state a suo tempo trasferite al Consolato Generale a Zurigo. Nonostante la limitata distanza tra le due città, a Lucerna è stato inoltre mantenuto un servizio di sportello consolare attivo un pomeriggio a settimana, allo scopo di limitare i disagi per l'utenza.

Anche a seguito del succitato processo di ristrutturazione della rete diplomatico-consolare, la nostra presenza istituzionale in Svizzera resta particolarmente strutturata e di elevato profilo. L'attuale rete consolare si compone infatti di due Consolati Generali di prima classe (Zurigo e Lu-

gano), tre Consolati Generali (Basilea, Ginevra e Losanna), 2 Consolati di prima classe (Berna e San Gallo), 4 Agenzie Consolari (Coira, Neuchatel, Sion, Wettingen) e 2 Agenzie Consolari onorarie (Frauenfeld e Rapperswil).

Le istanze della collettività italiana residente a Lucerna vengono tenute nella massima considerazione. Esse devono tuttavia essere considerate alla luce dell'attuale congiuntura di bilancio, caratterizzata da una disponibilità di risorse finanziarie particolarmente limitata, che non offre al momento sufficienti margini di intervento.

A fronte di risorse decrescenti, in questi ultimi anni si è dovuto far fronte a una crescente esigenza di apertura di nuove sedi diplomatico-consolari in aree extra-europee: ciò al fine di promuovere i nostri interessi economico-commerciali e per le esigenze di assistenza a collettività italiane particolarmente numerose e distribuite su territori esteri molto estesi.

In tale contesto, le necessità di apertura di nuovi Uffici all'estero dovranno essere vagliate in un'ottica necessariamente prospettica, di attenta comparazione e «prioritarizzazione» delle esigenze e subordinatamente all'allocazione, in tempi auspicabilmente ravvicinati, di maggiori risorse per il potenziamento della nostra rete diplomatico-consolare.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
ANTONIONE

(4 marzo 2004)

FLORINO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che di recente è stato scarcerato a Napoli, beneficiando della sospensione provvisoria della pena per precarie condizioni di salute, il sig. Tommaso Prestieri, detenuto ininterrottamente dal '98 per una pena definitiva per traffico di droga a 13 anni di reclusione;

che la «verifica» delle condizioni di salute di detenuti riconosciuti incompatibili con il sistema carcerario impone una seria ed attenta indagine del Dicastero della giustizia per le recenti vicende che hanno coinvolto un «professionista» della Procura molto «vicino» ad una Pubblico Ministero per le attestazioni di infermità fasulle nei riguardi di un noto camorrista;

che non risultano convincenti le ragioni mediche addotte a sostegno delle scarcerazioni, sia per l'assenza *ictu oculi* – vedi sintomatologia grave – sia per l'assenza delle conseguenze tipiche delle affezioni gravi riscontrate anche a distanza di tempo, sia per la «facilità» con cui vengono emessi i referti medici; vi è fondato motivo di ritenere che vi sia un comportamento illecito dietro tali e tante scarcerazioni facili,

si chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare, al fine di verificare la legittimità delle scarcerazioni, la sussistenza reale e non solo formale dei relativi presupposti, l'assenza di comportamenti illeciti

da parte di coloro che a vario titolo partecipano al procedimento che culmina nel provvedimento di scarcerazione.

(4-03238)

(5 novembre 2002)

FLORINO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che la pregnante cappa camorristica nella città di Napoli costringe i cittadini onesti a barricarsi nelle case ed a usufruire di poche ore di aria e libertà, camorra permettendo;

che tanto «provocatoriamente» in premessa dovrebbe indurre il Ministro della giustizia, a seguito delle reiterate interrogazioni dello scrivente sulle scarcerazioni eccellenti, ad avviare le relative procedure ispettive ed investire della questione il CSM per verificare la legittimità delle scarcerazioni «facili» di noti capiclan;

che in questi giorni oltre ai tanti criminali rimessi in libertà per decorrenza dei termini e/o per incompatibilità al regime carcerario ha riacquistato la libertà il sig. Pietro Lago, boss e capo indiscusso del clan operante nel quartiere di Pianura (Napoli);

che sembra del tutto superfluo e irrisorio richiamare e/o encomiare le forze dell'ordine per le azioni di contrasto e gli esaltanti successi nella lotta alla camorra se dopo qualche anno noti criminali rimessi in libertà acquisiscono l'aureola degli intoccabili e/o invincibili,

l'interrogante, nel reiterare le richieste contemplate nelle precedenti interrogazioni, ultima in ordine di tempo la 4-03238 del 05/11/02, chiede di conoscere i motivi delle scarcerazioni di noti camorristi, la sussistenza reale e non solo formale di relativi presupposti, l'assenza di comportamenti illeciti da parte di coloro che a vario titolo partecipano al procedimento che culmina nel provvedimento di scarcerazione.

(4-03334)

(13 novembre 2002)

FLORINO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che con gli atti di sindacato ispettivo 4-03238 del 05/11/2002 e 4-03334 del 13/11/2002 lo scrivente chiedeva di conoscere i motivi della scarcerazione di noti camorristi, la sussistenza reale, e non solo formale, di relativi presupposti, l'assenza di comportamenti illeciti da parte di coloro che, a vario titolo, partecipavano al procedimento culminante nel provvedimento di scarcerazione;

che è di questi giorni l'ulteriore raffica di scarcerazioni di noti associati al clan Giuliano e di altri camorristi di notevole spessore criminale;

che la scarcerazione «facile» di noti capi clan, per decorrenza dei termini di custodia cautelare, indebolisce la credibilità della giustizia nella città di Napoli con non pochi pregiudizi nella lotta alla criminalità organizzata;

che il Ministro della giustizia per i coni d'ombra che gravitano nel palazzo di giustizia a Napoli deve «*ad horas*» disporre le relative procedure ispettive ed investire della questione il Consiglio superiore della magistratura,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano i motivi dei ritardi nella celebrazione dei processi;

se non si intenda accertare se corrisponda al vero che per determinati processi a noti camorristi esiste una procedura rallentata pilotata e volutamente ritardata.

(4-03974)

(26 febbraio 2003)

RISPOSTA. (*) – Si risponde congiuntamente alle interrogazioni indicate in oggetto, di analogo contenuto, con le quali si chiede di conoscere i motivi delle scarcerazioni di noti camorristi, la sussistenza reale e non solo formale dei relativi presupposti e l'assenza di comportamenti illeciti da parte di coloro che a vario titolo partecipano al procedimento che culmina nel provvedimento di scarcerazione, riferendosi, segnatamente, alla scarcerazione di tali Tommaso Prestieri e Pietro Lago, noti esponenti della criminalità organizzata di stampo camorristico, nonché, infine, i motivi dei ritardi nella celebrazione dei relativi processi.

Al riguardo, il Presidente della II sezione della Corte d'Assise d'Appello di Napoli ha sottolineato che i processi pendenti presso la predetta sezione vengono fissati, per la trattazione, secondo rigorosi criteri oggettivi (natura e gravità delle imputazioni ed epoca dei commessi reati), tenendosi peraltro conto, in via prioritaria, dello stato di detenzione degli imputati e dei termini di durata delle relative misure cautelari. Deve, pertanto, escludersi qualsiasi riscontro alla genericamente ipotizzata «procedura rallentata, pilotata e volutamente ritardata» per la trattazione di processi a noti camorristi.

Con riferimento allo specifico caso dell'imputato Pietro Lago, è emerso che il medesimo venne scarcerato dalla Corte di Assise di Napoli per decorrenza dei termini di durata della custodia cautelare, con ordinanza emessa in data 27 marzo 1998, con contestuale applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e del divieto di espatrio.

Quanto, invece, al detenuto Tommaso Prestieri, si rileva che il predetto fu ammesso al regime di detenzione domiciliare dal Tribunale di Sorveglianza di Milano dal 7 gennaio 2003 e che l'Ufficio di sorveglianza di Napoli si interessa della misura alternativa già concessa, provvedendo sulle eventuali richieste di autorizzazioni varie.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra riportate.

In merito ai suddetti casi non sono emersi profili di colpevole inerzia, apprezzabili disciplinarmente, a carico dei magistrati che si sono occupati dei relativi procedimenti penali.

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

(2 marzo 2004)

FLORINO. – *Ai Ministri dell'interno e della giustizia.* – Premesso:

che con l'interrogazione n. 4-04470 del 7 maggio 2003 l'interrogante ha denunciato il pericolo che l'attività di prevenzione antimafia spiegata dalle prefetture di Napoli e di Caserta nella lotta al fenomeno dell'ingerenza della camorra negli appalti pubblici, riguardante soggetti notoriamente collegati alla criminalità organizzata, potesse essere resa inefficace dalle decisioni del TAR della Campania che, come si evince dal contenuto delle stesse, consultabile sul sito internet *www.giust.it*, appaiono all'interrogante contraddittorie ed ambigue;

che particolarmente dannose per la prevenzione antimafia appaiono all'interrogante le decisioni del TAR della Campania che hanno annullato i certificati antimafia riguardanti l'impresa *Nuova Porricelli,* collegata al pericoloso pregiudicato del Vesuviano Giovanni Porricelli, soprannominato «Sette pistole», accusato di efferati delitti di camorra, e quella riguardante la ditta *ARB Impianti sas*, amministrata da un soggetto che l'autorità giudiziaria penale indica come affiliato al pericoloso clan camorristico «dei cavallari» di San Giorgio a Cremano. Addirittura, nonostante il predetto amministratore sarebbe gravato dal procedimento per l'applicazione della misura di prevenzione antimafia, il TAR ha annullato il certificato che la prefettura aveva adottato per impedire che la ditta si ingerisse in un'importante opera pubblica;

che, in considerazione della sostanziale incidenza negativa nella lotta all'ingerenza della criminalità negli appalti pubblici, prodotta da dette sentenze del TAR della Campania, lo scrivente, con la indicata interrogazione, rappresentava la necessità di istituire un'apposita commissione di indagine per accertare se presso detto TAR vi fossero state forme di devianza o comunque di condizionamento che avessero potuto incidere negativamente sulla imparzialità e sul libero convincimento dei giudici;

che, nel frattempo, il TAR della Campania non desiste dal reiterare l'adozione di sentenze di annullamento di certificati antimafia relativi a ditte dichiarate collegate alla criminalità organizzata;

che, infatti, la III Sezione del TAR della Campania con sentenza n. 3367/2003 del 9/1/2003, pubblicata sul sito Internet *www.giust.it* nell'aprile scorso, ha annullato le informazioni antimafia della Prefettura di Napoli e quella della Prefettura di Milano, con le quali era stato comunicato al Comune di Gragnano che la società Deleco, operante nel settore della nettezza urbana, «è da ritenersi oggettivamente condizionata nelle scelte e negli indirizzi da parte della criminalità organizzata»;

che la richiesta della Deleco di sospendere l'efficacia delle informazioni antimafia della Prefettura di Napoli era già stata respinta, a causa della sussistenza di fondati elementi di prevenzione antimafia, dallo stesso TAR della Campania, con ordinanza 13 dicembre 2001, e dal Consiglio di Stato, sez. IV, con ordinanza 29 gennaio 2002, n.480;

che, a distanza di circa un anno dalla data di adozione di tali decisioni e, guarda caso, in concomitanza con importanti decisioni di prevenzione antimafia afferenti alle vicende connesse ai comuni di Pompei e di Gragnano nelle quali risulta coinvolta la società Deleco e/o a soggetti alla stessa collegate, la Terza Sezione del TAR della Campania, con un singolare *iter* giudiziario, ha accolto il ricorso proposto dalla società in questione e per l'effetto annullato gli atti antimafia. La singolarità del procedimento giudiziario che ha preceduto la citata sentenza n. 3367/2003 si rileva dalla medesima decisione giurisdizionale, nella quale è riportato che la ditta ricorrente ha depositato memoria difensiva in data 28 dicembre 2002 (la mattina del sabato della settimana intercorrente tra Natale e Capodanno) l'udienza per la relativa decisione è stata fissata per il successivo 9 gennaio (la prima udienza dopo Capodanno e l'Epifania). Questa singolare tempistica fa sorgere il sospetto che tale procedura possa essere stata posta in essere al fine di impedire agli uffici statali la presentazione di rilievi e controdeduzioni al contenuto della memoria difensiva. Peraltro il medesimo TAR, nell'accogliere il ricorso, ha motivato la propria decisione, rilevando la non sufficiente e coerente motivazione degli atti antimafia a carico della Deleco «alla luce dei dati di fatto emergenti dagli atti», gli ultimi dei quali depositati dalla ricorrente, ma senza che, in ordine agli stessi, l'amministrazione costituita abbia proposto rilievi o controdeduzioni;

che detta decisione del TAR della Campania ha leso, ad avviso dell'interrogante, i principi del giusto processo e del giusto contraddittorio e viceversa appare voler favorire una ditta dichiarata condizionata dalla camorra che, per effetto della decisione del TAR, potrà gestire importanti appalti pubblici nel settore della nettezza urbana, uno dei settori di gestione di denaro pubblico nei confronti del quale la criminalità organizzata nella provincia di Napoli sta intensificando le proprie attenzioni;

che la lettura della sentenza n. 3367/2003 del 9/1/2003 del TAR con la quale sono stati annullati gli atti antimafia riguardanti la Deleco dimostra inoltre come le motivazioni dell'annullamento degli atti antimafia («non sufficiente e coerente motivazione») appaiano in contrasto con gli inconfutabili e coerenti elementi di prevenzione antimafia che hanno supportato la motivazione del certificato prefettizio annullato e indicati nella stessa sentenza del TAR. In altri termini il TAR, anziché valutare la sussistenza o meno di elementi indiziari e di pericolo di condizionamento camorristico, così come prevede il decreto legislativo 490/94, ha basato la propria decisione esclusivamente sugli elementi giudiziari di natura penale;

che, infatti, come è noto, le disposizioni normative di cui al decreto legislativo 490/94 e al decreto del Presidente della Repubblica

252/98 si inseriscono nella legislazione di prevenzione antimafia, nata per contrastare sul nascere i condizionamenti e le ingerenze della criminalità nelle imprese incaricate di eseguire appalti per conto degli Enti pubblici. Infatti, tali norme prescrivono che, quando a seguito delle verifiche disposte dal prefetto emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, le amministrazioni cui sono fornite le relative informazioni non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni;

che il legislatore, quindi, avendo adoperato il termine «tentativo», ha inteso prevenire e reprimere sul nascere ogni conato di infiltrazione mafiosa nelle imprese che partecipano a commesse pubbliche, rispetto a cui assumono rilievo, per legge, fatti e vicende solo sintomatici ed indiziari, al di là dell'individuazione di responsabilità penale, come precisato più volte dal Consiglio di Stato e dallo stesso TAR della Campania con sentenze adottate da altri giudici;

che, invero, la III Sezione del TAR della Campania con la preoccupante sentenza favorevole alla Deleco ha ritenuto del tutto inconferente sul piano della prevenzione antimafia la circostanza che l'imprenditore, peraltro operante nel settore della nettezza urbana con un apparato radiomobile intestato appunto alla Deleco, abbia effettuato telefonate con vari soggetti esponenti di organizzazioni criminali, abbia accettato i voleri della camorra, nella fattispecie mediante assunzione di dipendenti «per quieto vivere e per continuare ad operare in zona» o addirittura abbia preso denaro in prestito a tasso usuraio, proprio dal clan camorristico attivo in zona che, peraltro, gli ha imposto l'assunzione di dipendenti. È evidente che al TAR è sfuggito che proprio tali deleterie commistioni il legislatore ha voluto contrastare con la normativa di prevenzione per la cui applicazione è deputato il prefetto;

che già con la precedente interrogazione 4-04470 del 7/5/2003 era stata rappresentata la necessità di verificare se alcuni giudici del TAR avessero eventualmente svolto, anche nel passato, incarichi presso organismi politici e se gli stessi potessero essere collegati, anche attraverso rapporti di parentela, ad ambienti imprenditoriali interessati, in considerazione dell'attività svolta, ad ottenere provvedimenti antimafia ai fini dell'aggiudicazione di appalti pubblici,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo sulla vicenda sopra descritta;

se la vicenda non possa essere ricondotta all'opera dei cosiddetti «colletti bianchi» della camorra;

se la sentenza n. 3367/2003 del 9/1/2003, della III sezione del TAR della Campania, di annullamento degli atti antimafia relativi alla ditta Deleco, possa condizionare le procedure di prevenzione antimafia presso i comuni di Gragnano e Pompei nelle quali è interessata proprio la Deleco e/o soggetti alla stessa collegata;

se la riabilitazione di ditte ritenute da organi dello Stato condizionate dalla camorra possa in qualche modo far parte della strategia di reinserimento della criminalità organizzata nella gestione dei rifiuti, già paventata recentemente dal Capo della Polizia;

se non si intenda istituire un'apposita commissione di indagine per accertare se presso il TAR della Campania vi siano state forme di devianza o comunque di condizionamento che abbiano inciso negativamente sulla imparzialità e sul libero convincimento dei giudici;

se risulti chiesta l'interposizione di appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 3367/2003 al fine di impedire il concretizzarsi dei conseguenti effetti deleteri in ordine alle iniziative di contrasto al fenomeno delle ingerenze negli appalti pubblici di soggetti ritenuti condizionati dalla criminalità organizzata e se l'Avvocatura dello Stato abbia attivato le iniziative di competenza per interporre detto appello.

(4-04715)

(11 giugno 2003)

Risposta. – Si comunica innanzitutto che la Prefettura-U.T.G di Napoli nei casi di contenzioso in merito al diniego di rilascio di certificazione antimafia ha chiesto e chiede alla competente Avvocatura dello Stato, in presenza di sentenze di annullamento adottate dal Giudice amministrativo di primo grado, di interporre appello al Consiglio di Stato.

Per quanto concerne, in particolare, il contenzioso instaurato dalla ditta Deleco, si fa presente che, anche avverso la sentenza del T.A.R. della Campania n. 3367/2003 del 9 gennaio dello scorso anno di accoglimento del ricorso presentato, la citata Prefettura-U.T.G. ha chiesto l'interposizione dell'appello.

Tra i motivi, ritenuti incidenti da parte della Prefettura, ai fini del buon esito del contenzioso, è stato fatto evidenziare all'Organo di difesa erariale il difetto del regolare contraddittorio tra le parti per la mancata conoscibilità da parte dell'Amministrazione di una memoria difensiva prodotta dalla ditta Deleco il 28 dicembre 2002, il cui contenuto è stato discusso dalla Terza Sezione del T.A.R della Campania nell'udienza del 9 gennaio successivo.

Quanto alla possibile influenza di tale contenzioso giurisdizionale rispetto ad altri procedimenti amministrativi attivati dalla ditta Deleco o da società ad essa collegate, si esclude decisamente una circostanza del genere anche alla luce dei principi generali dell'ordinamento.

Venendo ora agli aspetti processuali connessi alla sentenza citata sollevati dall'interrogante, anche sulla base degli elementi forniti dallo stesso T.A.R., si precisa che la pronuncia del giudice di primo grado è stata gravata di appello e trasmessa al Consiglio di Stato il 26 settembre 2003.

Lo stesso T.A.R. della Campania ha fatto presente, inoltre, che i tempi di trattazione del giudizio di primo grado possono ritenersi normali per cause del genere, precisando che il ricorso è stato depositato il 20 novembre 2001 e nella camera di consiglio del 13 dicembre successivo l'istanza cau-

telare proposta è stata respinta. Con decreto in data 11 novembre 2002 il ricorso è stato fissato nel merito alla pubblica udienza del 9 gennaio 2003 e la parte ricorrente ha depositato memoria il 28 dicembre 2002 e cioè nei dieci giorni precedenti la data di udienza, come prescritto dall'articolo 23, comma 4, della legge n. 1034 del 1971, per cui si ritiene che sotto questo aspetto non possano alimentarsi i dubbi paventati dall'onorevole interrogante.

Si rassicura l'assoluta attenzione degli organi di polizia sul fenomeno delle infiltrazioni mafiose nel settore della raccolta e del trattamento dei rifiuti, attenzione peraltro mostrata anche dal Parlamento con l'istituzione di apposita Commissione d'inchiesta.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
D'ALÌ

(27 febbraio 2004)

GABURRO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che la Commissione permanente dell'Assemblea dell'UEO ha approvato il 22 ottobre 2003, all'unanimità, la risoluzione n.117, volta a segnalare il *deficit* di controllo democratico che si rischia di aprire con il prossimo trattato costituzionale europeo, ignorando o minimizzando il controllo parlamentare nelle materie rimaste di competenza degli Stati membri e quindi oggetto di politiche intergovernative come la sicurezza e la difesa in Europa;

tenuto conto dei lavori svolti da cinquant'anni dalla prima assemblea interparlamentare europea per la sicurezza e la difesa (l'Assemblea dell'UEO) per dar impulso alla cooperazione intergovernativa in materia,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Governo sia pronto a sostenere, in seno alla conferenza intergovernativa, una soluzione per annettere il trattato di Bruxelles modificato in un protocollo opzionale al trattato costituzionale, emendando quest'ultimo nel senso di prevedere che il Consiglio dell'Unione europea sia tenuto a trasmettere un rapporto annuale sull'attività in materia di sicurezza e difesa all'Assemblea creata dal trattato di Bruxelles modificato e contemporaneamente al Parlamento europeo, come è stato indicato nella risoluzione n. 117;

se, conoscendo la probabile opposizione di un considerevole gruppo di Stati membri all'inclusione di una clausola di mutua difesa nel testo del trattato costituzionale o anche in un protocollo opzionale, il Governo sarebbe favorevole all'ipotesi che i nuovi Stati membri dell'Unione europea che ottemperano ai criteri fissati a Maastricht possano esser invitati ad aderire al trattato di Bruxelles modificato;

se il Governo condivida il parere dell'Assemblea dell'UEO –la cui esperienza collettiva rappresenta più di cinquant'anni di riflessione e di dialogo con i Governi sui temi della sicurezza e della difesa europea – che l'organizzazione di conferenze parlamentari occasionali per dibattere

le questioni di politica di sicurezza e di difesa comune (come si propone nel progetto di protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea) non sia sufficiente per assicurare il mantenimento e lo sviluppo di una participazione collettiva dei Parlamenti nazionali alla politica europea di sicurezza e di difesa;

quale formula preconizzi il Governo alla conferenza intergovernativa per mantenere e sviluppare, nel quadro del trattato costituzionale, un meccanismo equivalente d'informazione, consultazione e dialogo fra il Consiglio e un'istanza interparlamentare composta da rappresentanti di Parlamenti degli Stati membri in tutti i campi sottoposti a procedure intergovernative, e in particolare nelle materie della sicurezza e la difesa, con la partecipazione di delegazioni di parlamenti di Paesi candidati e di altri Paesi europei della Nato non membri dell'UE.

(4-05546)

(6 novembre 2003)

RISPOSTA. – L'Italia ha manifestato disponibilità, sia in seno alla Convenzione sul futuro dell'Europa, sia in sede di Conferenza intergovernativa, all'idea di un recepimento degli impegni del Trattato UEO nel Trattato costituzionale.

Tuttavia, in considerazione del fatto che il processo d'integrazione europea è un fenomeno collettivo nel cui ambito è necessario tenere in considerazione e rispettare le differenti sensibilità di tutti i *partner* europei, la Presidenza italiana ha tentato di individuare delle soluzioni accettabili alla generalità degli Stati membri.

Al Conclave dei Ministri degli esteri (Napoli, 28-29 novembre 2003), si è pervenuti, sulla base di una proposta avanzata dalla Presidenza italiana, ad una nuova redazione dell'articolo I-40, par. 7, relativo alla clausola di mutua assistenza.

L'articolo stabilisce che «nel caso in cui uno Stato membro sia oggetto di aggressione armata sul proprio territorio, gli altri Stati membri gli debbono aiuto ed assistenza con tutti i mezzi a loro disposizione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Gli impegni e la cooperazione in tale settore saranno conformi agli impegni sottoscritti nell'ambito della NATO, che rimane, per gli Stati che ne sono membri, il fondamento della loro difesa collettiva e l'istanza della attuazione». Al Conclave di Napoli è stata, inoltre, confermata la soppressione dell'art. 214 della parte terza, che stabiliva i meccanismi per l'instaurazione di una cooperazione più stretta in materia di difesa reciproca. Il nuovo testo, in sostanza, stabilisce il principio politico di solidarietà contro un'aggressione e non più, come invece il testo della Convenzione, un patto di mutua difesa giuridicamente determinato. Ciò dovrebbe andare incontro alle difficoltà di quegli Stati che si erano dichiarati contrari alla previsione di un intervento «obbligatorio» ed «automatico».

Con riferimento alla seconda questione sollevata dal senatore interrogante, relativa alla eventuale adesione dei nuovi Stati membri dell'Unione

al Trattato di Bruxelles modificato, si rileva che Repubblica Ceca, Polonia e Ungheria sono già «membri associati» della UEO, mentre Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Romania, Slovacchia e Slovenia godono dello *status* di «*partner* associati».

In relazione al terzo punto sollevato dal senatore interrogante, relativo al ruolo dei Parlamenti nazionali nell'UE in materia PESC/PESD, si rilevano infine i seguenti aspetti.

La posizione italiana è fortemente favorevole all'eventuale rafforzamento del controllo parlamentare in un settore ancora informato ad un approccio essenzialmente intergovernativo come quello della Politica estera e di Sicurezza comune.

A questo proposito si sottolinea, in primo luogo, che la Convenzione ha rafforzato il ruolo del Parlamento europeo nelle materie del Secondo Pilastro (obbligo di regolare consultazione e di informazione da parte del Consiglio).

Si ricorda altresì che il Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea, annesso alla bozza di trattato costituzionale, prevede la possibilità per il COSAC («Conference of European Affairs Committes») di organizzare conferenze interparlamentari su tematiche specifiche, in particolare nelle materie PESC/PESD.

In sede di Convenzione si è evitato, peraltro, di rendere più stabile la cooperazione tra i Parlamenti nazionali attraverso la creazione di un organo permanente, che avrebbe alterato l'attuale equilibrio interistituzionale comunitario.

D'altra parte, dato che il Consiglio dell'Unione Europea Occidentale è tenuto a presentare un rapporto annuale all'Assemblea interparlamentare – e alla luce del fatto che l'Alto rappresentante UE è anche il Segretario Generale dell'UEO e i membri del Comitato Politico e di Sicurezza sono anche membri del Consiglio Permanente dell'UEO – esiste già, nelle tematiche relative alla difesa europea, un organico collegamento tra i Parlamentari nazionali rappresentati nell'Assemblea della UEO e le competenti Autorità e istituzioni dell'Unione.

L'istituzionalizzazione e il rafforzamento di tale collegamento rientrano certamente nei voti del Governo italiano, ma non hanno trovato riflesso nelle conclusioni della Convenzione europea, sulla cui base si sta conducendo la Conferenza intergovernativa.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
ANTONIONE

(4 marzo 2004)

LONGHI – *Al Ministro della giustizia.* – Venuto a conoscenza che:

nel carcere di Genova Marassi il 23 maggio 2003, «Giorno della Memoria», il S.A.P.pe avrebbe trasformato la manifestazione in una banale iniziativa di propaganda sindacale;

vi sarebbe stato il tacito assenso del Direttore e del Comandante del carcere;

si sarebbe permesso a personalità non appartenenti alla Polizia Penitenziaria, in diretta TV (Tg Rai 3 ore 19,30 del 23 maggio 2003), di rilasciare interviste all'interno del carcere parlando a nome e per conto dell'Amministrazione penitenziaria, alla presenza degli invitati, del Direttore e del Comandante di Reparto;

il Provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria della Liguria non sarebbe stato presente,

si chiede di sapere:

se il Provveditore della Liguria fosse stato preventivamente informato della manifestazione;

per quale motivo non siano state invitate tutte le Organizzazioni Sindacali, le autorità civili, militari e religiose;

se non si intenda promuovere un'inchiesta amministrativa per accertare eventuali responsabilità.

(4-04760)

(17 giugno 2003)

RISPOSTA. – In merito alla manifestazione citata nell'interrogazione indicata in oggetto, si comunica che il Provveditore di Genova è stato invitato in data 22.5.2003 dall'Organizzazione Sindacale SAPPE alla citata iniziativa che si sarebbe tenuta il 23.5.2003 nella Casa circondariale di Genova Marassi.

Il Provveditore, rispondendo il 23 maggio alla citata organizzazione sindacale, nel condividere le ragioni dell'iniziativa promossa, precisava tuttavia che una cerimonia dedicata ai caduti da realizzarsi all'interno di una struttura dell'Amministrazione debba vedere la stessa Amministrazione farsi promotrice degli aspetti organizzativi, e non tanto per mero dovere «burocratico», quanto per garantire alla stessa cerimonia il massimo della riuscita e del coinvolgimento, interno e interistituzionale.

L'Amministrazione, viceversa, non è stata messa nelle condizioni di rilasciare le necessarie preventive autorizzazioni ad apporre e scoprire la lapide commemorativa nella struttura penitenziaria, né, come sarebbe stato necessario e dovuto, di provvedere a rivolgere gli inviti di partecipazione alle diverse autorità locali; osservazioni quelle testè svolte che non attengono in alcun modo al rispettoso onore da tributarsi a tutti i caduti dell'Amministrazione Penitenziaria e, in genere, a quanti hanno sacrificato la vita per lo Stato, ma che tuttavia hanno impedito al Provveditore di essere presente.

Lo stesso Provveditore ha fatto presente che nulla risulta al medesimo in merito a riprese e/o a trasmissioni televisive sull'evento.

Tuttavia, nell'escludere che abbia avuto luogo una diretta TV, non ha parallelamente escluso che il TG regionale abbia dato notizia dell'evento, anche mediante interviste di alcuni dei partecipanti.

Il Provveditore conclude rilevando come la Direzione della Casa circondariale di Genova Marassi abbia ampiamente percepito l'approssimazione con cui ha aderito alle pressanti sollecitazioni di parte sindacale, reputando, conseguentemente, non necessarie ulteriori iniziative rispetto ad una vicenda già chiarita e in parte stigmatizzata dalla posizione assunta dallo stesso Provveditorato.

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

(2 marzo 2004)

MANZIONE. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

da alcuni mesi nel Comune di Sant'Egidio del Monte Albino, in provincia di Salerno, si registrano episodi allarmanti che testimoniano inequivocabilmente il consolidamento dell'egemonia criminale della malavita organizzata locale;

anche nelle recenti consultazioni elettorali amministrative, a quanto risulta all'interrogante, si è dovuto registrare qualche inquinamento del voto a causa di condizionamenti criminali;

la riprova del clima di terrore che si respira nel Comune di Sant'Egidio si ricava dal fatto che – molto recentemente – al sindaco è stata imposta la scorta, temendosi per la sua incolumità;

a quanto risulta all'interrogante, già dal 1999 venivano avviate delicate indagini ad opera dei ROS dei Carabinieri di Salerno in merito a sospette operazioni di rilascio di licenze, di occupazioni di edifici comunali, di realizzazione di interventi edilizi pubblici e privati e di anomala gestione di servizi comunali;

sempre a quanto risulta all'interrogante, la criminalità organizzata avrebbe notevolmente aumentato il suo raggio d'azione contestualmente alla scarcerazione di un noto pregiudicato locale (Luigi Iannaco) e dopo l'omicidio consumato in danno di Antonio Fulgido;

su questi ultimi episodi pare sia in corso una approfondita indagine da parte della DDA di Salerno,

si chiede di conoscere:

se corrispondano a verità i fatti enunciati in premessa;

se e quali compromissioni risultino accertate fra le rappresentanze politiche locali e la criminalità organizzata;

quale sia lo stato delle indagini in corso, anche in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso;

quali urgenti provvedimenti il Ministro dell'interno intenda adottare.

(4-04938)

(10 luglio 2003)

RISPOSTA. – Il Comune di Sant'Egidio del Monte Albino, in provincia di Salerno, si trova in un contesto in cui la criminalità organizzata locale manifesta, storicamente e con diverse attività illecite, tentativi di consolidare il proprio controllo sul territorio.

In particolare, i servizi di natura informativa e investigativa predisposti dalle forze di polizia hanno evidenziato l'attività svolta dal pregiudicato Luigi Iannaco, attualmente sottoposto al divieto di dimorare nella provincia, al fine di ricucire il tessuto criminale locale e riorganizzare le attività di controllo illecito sui settori socio-economici dell'area.

Lo stesso, particolarmente noto negli ambienti malavitosi locali quale affiliato al clan di Tommaso Nocera, era stato arrestato a seguito delle indagini per l'omicidio di Antonio Fulgido.

Per quanto riguarda i fatti segnalati, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno – Direzione Distrettuale Antimafia – ha comunicato che nei confronti del citato pregiudicato e di altri indagati risulta iscritto un procedimento penale per il reato di associazione di tipo mafioso, estorsione, produzione, traffico e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Il procedimento, sorto nel giugno 2002, è tuttora in corso.

Inoltre, presso la Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, risultano iscritti due procedimenti penali, ancora in fase di indagini preliminari, sempre a carico dello Iannaco: uno per tentato omicidio e l'altro, per il quale sono indagate anche altre persone, per lesioni personali e violenza aggravata.

In relazione alle presunte indagini ad opera del Raggruppamento Operativo Speciale indicate nel testo dell'interrogazione, si comunica, sulla base degli elementi forniti dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, che il predetto Reparto, pur sviluppando in provincia una incisiva attività di contrasto al crimine organizzato, non ha mai condotto specifiche indagini in ordine a presunte infiltrazioni nel comune di Sant'Egidio.

Venendo ora agli aspetti concernenti episodi di possibile inquinamento del voto, si precisa che, in coincidenza dell'ultima campagna elettorale per le consultazioni amministrative del 15 e 16 maggio 2003 sono stati denunciati tentativi di condizionamento sull'esito delle elezioni, al fine di penetrare nel tessuto amministrativo comunale, tuttora al vaglio dell'Autorità Giudiziaria.

È in questo contesto che sono maturate preoccupazioni sulla fondata minaccia di attentati nei confronti del Sindaco neo-eletto a cui, conseguentemente, sono state destinate misure di tutela.

Le citate preoccupazioni sono state suffragate dall'invio di una busta indirizzata al sindaco e recapitata presso l'ufficio postale di San Marzano sul Sarno, confinante con Sant'Egidio del Monte Albino, contenente un proiettile, poi sottoposta a sequestro e trasmessa all'Autorità Giudiziaria competente.

Detto questo, nell'assicurare che la situazione è costantemente e attentamente seguita dalle Autorità provinciali di pubblica sicurezza si co-

munica che lo stato delle indagini e degli accertamenti in corso non consentono di ipotizzare, per mancanza dei necessari presupposti, alcun tipo di intervento da parte dello Stato, e del Ministro dell'interno, in particolare nei confronti degli organi elettivi del comune di Sant'Egidio del Monte Albino.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
D'ALÌ

(27 febbraio 2004)

MANZIONE. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della giustizia*. – Premesso che:

nell'ultimo rapporto semestrale trasmesso al Parlamento dalla «Direzione Investigativa Antimafia» (Dia) per la provincia di Salerno viene espressamente indicato il pericolo «di una maggiore penetrazione (da parte della criminalità organizzata consorziata in maniera stabile) nel tessuto politico/istituzionale, (...). Oltre al controllo degli appalti pubblici, di particolare interesse per il crimine organizzato potrebbe essere il reimpiego di capitali di provenienza illecita in società miste a capitale pubblico privato»;

il grave allarme lanciato dalla Dia dovrebbe indurre tutte le istituzioni ad un controllo più attento delle varie fasi di aggiudicazione degli appalti (e non soltanto, come avviene prevalentemente tuttora, dell'esecuzione degli appalti) nonché della gestione delle società miste;

molto spesso, infatti, le società miste e le società consortili servono di fatto a creare «feudi di illegalità» per il rafforzamento del potere politico e, nello stesso tempo, servono ad evitare (aggirare) le norme di «evidenza pubblica» per l'affidamento degli appalti, che così vengono direttamente assegnati a «società amiche», gestite alcune volte (direttamente o indirettamente) dalla criminalità organizzata;

risulta in particolare all'interrogante che, fra le società che operano in maniera «irregolare» in provincia di Salerno, la «Società Consortile Iacp Futura a r.l. » sia incorsa in pesanti contestazioni da parte dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, giacché invece di comportarsi da «stazione appaltante» nella gestione dei programmi di edilizia agevolata ceduti dallo Iacp, procede ad assegnare direttamente l'esecuzione delle opere al socio privato Ica srl (al riguardo, occorre considerare che la «Iacp Futura a r.l.» è partecipata al 40% dall'Istituto Autonomo Case Popolari di Salerno ed al 60% dalla predetta società Ica srl);

a tal proposito, in una nota del 14 ottobre 2003, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici contesta espressamente che «il soggetto neocostituito (e cioè la società consortile Iacp Futura a r.l.) è tenuto a realizzare i lavori con le modalità ed i limiti di cui alla legge n. 109 del 1994. Inoltre, anche l'eventuale sub affidamento dei lavori a soggetti terzi deve necessariamente sottostare alle regole stabilite dalla legge n. 109/94 quanto alle modalità di scelta dei soggetti e alla loro qualificazione.»;

in buona sostanza, la predetta società consortile utilizzava l'Istituto Autonomo Case Popolari per «accaparrarsi» l'esecuzione degli interventi edilizi che, poi, assegnava senza gare d'appalto al socio privato,

si chiede di conoscere:

se corrispondano al vero le circostanze indicate in premessa;

quali urgenti provvedimenti si intenda assumere;

quanti e quali (e per quali importi) siano gli «appalti irregolari» affidati all'Ica srl dal 1997 ad oggi;

a chi appartenga (effettivamente) la proprietà della Ica srl;

quali altri appalti siano stati (direttamente o come partecipante/partecipata) affidati in questi anni alla Ica srl.

(4-05489)

(27 ottobre 2003)

Risposta. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, si rappresenta che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, in ordine alla vicenda oggetto dell'interrogazione, ha iscritto un procedimento penale attualmente in fase di indagini coperte da segreto istruttorio, ai sensi dell'art. 329 del codice di procedura penale.

Il Ministro della giustizia
Castelli

(2 marzo 2004)

PICCIONI. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso:

che con esposto presentato alla competente Procura della Repubblica in data 4 aprile 2003, è stato denunciato un ammanco dalle Casse del comune di Vercelli di ben 800 milioni delle vecchie lire;

che per tale ammanco risulta, ad oggi, iscritto nel registro degli indagati, con l'accusa di peculato e falso in atto pubblico, il signor Mauro Mariani, dipendente del Comune di Vercelli e dal 2001 impiegato presso l'ufficio casse comunali;

che dalle prime indagini avviate sarebbe emersa la totale mancanza dei documenti giustificativi delle spese effettuate, che risultano perciò erogate al di fuori di qualsivoglia controllo o autorizzazione;

che lo stesso indagato ha dichiarato agli organi di stampa che «dal 2000 in avanti nessuno ha più tenuto la contabilità»;

considerato che:

ogni amministrazione pubblica è necessariamente strutturata in forma gerarchica, per modo che ciascun dipendente è chiamato a rispondere ad un superiore del proprio operato, secondo una catena che si snoda senza soluzioni di continuità fino ad arrivare al responsabile politico, nel caso di specie, l'assessore al Bilancio, ed in ultima analisi, al Sindaco, che tale assessore ha nominato;

che l'assessore al bilancio del comune di Vercelli ha manifestato, contro ogni logica comportamentale politica, il proprio rifiuto a dimettersi, declinando ogni responsabilità rispetto all'ammanco verificatosi,

l'interrogante chiede di sapere quali eventuali iniziative il Ministro in indirizzo intenda avviare, per quanto di competenza, per affiancare un controllo di natura amministrativa al controllo giurisdizionale già in corso. (4-04383)

(15 aprile 2003)

Risposta. – Va premesso che, delle persone coinvolte dall'inchiesta penale avviata, l'unico soggetto a carico del quale sono stati raccolti elementi probanti di colpevolezza è stato il dipendente dell'ufficio finanziario del Comune di Vercelli, Sig. Mauro Mariani, successivamente suicidatosi.

Al termine delle indagini, pertanto, in data 16 ottobre 2003, il G.I.P. del Tribunale di Vercelli emetteva decreto di archiviazione, per quanto riguarda il Sig. Mariani, ai sensi dell'articolo 150 del codice penale (estinzione del reato per morte del reo), mentre per le altre persone indagate per assenza di elementi di colpevolezza a loro carico.

Detto questo, per rispondere al quesito proposto, si fa presente che l'attuale quadro ordinamentale, a seguito della revisione del titolo V della Costituzione, esclude ogni forma di controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali, oggi collocati, come è noto, su un piano di equiordinazione con lo Stato.

D'altronde, gli enti locali, ai sensi dell'articolo 234 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, sono dotati di un organo di revisione le cui funzioni, indicate dall'articolo 239 dello stesso decreto, oltre a quelle del controllo giuridico degli atti di gestione, contemplano anche quelle di referto all'organo consiliare di gravi irregolarità di gestione riscontrate e, ove si configurino ipotesi di responsabilità, la contestuale denuncia agli organi giurisdizionali.

Per completezza di informazione, si segnala che l'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», ha previsto che la Corte dei Conti, ai fini del coordinamento con la finanza pubblica, verifichi il rispetto degli equilibri di bilancio degli enti locali e che, secondo i principi di controllo successivo sulla gestione, verifichi, altresì, la sana gestione finanziaria ed il funzionamento del controllo interno degli enti locali.

Inoltre, si evidenzia che relativamente all'acquisizione di ogni utile informazione sul comportamento degli enti locali in ambito finanziario l'art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria per l'anno 2003), ha introdotto efficaci strumenti di monitoraggio in ordine alle attività finanziarie degli enti locali medesimi allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati dal Governo. In particolare, il comma 1 dell'anzidetto art. 28 attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze il potere di acquisire le relative informazioni, an-

che in riferimento all'obbligo di utilizzo delle convenzioni Consip avvalendosi dei servizi ispettivi di finanza pubblica ovvero dei propri rappresentanti nei collegi sindacali o di revisione presso gli enti locali.

Il successivo comma 6 dello stesso articolo prevede l'invio in forma telematica alla Corte dei Conti delle informazioni relative al patto di stabilità interno nonché dei principali documenti contabili degli stessi enti locali.

Tornando al caso segnalato, si ritiene che esso debba essere ricondotto nell'ambito delle previste verifiche sul funzionamento degli strumenti di controllo interno dell'ente locale, al di fuori delle quali un qualsiasi intervento statale rischierebbe di configurarsi come indebita ingerenza, anche alla luce dei nuovi equilibri istituzionali conseguenti alla revisione del titolo V della Costituzione.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
D'ALÌ

(27 febbraio 2004)

MUZIO, MARINO. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, delle attività produttive e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il 24 marzo 2003 la Fiat ha comunicato ufficialmente l'avvenuta vendita dell'intero Gruppo Toro – primario gruppo assicurativo italiano, presente in tutti i rami di attività in vari Paesi del mondo – comprese le compagnie estere e tutte le quote di partecipazione (Capitalia, Roma Vita e altre) alla De Agostini di Novara, vincitrice nella «gara» di acquisto rispetto alla cordata Hopa-Unipol, vendita perfezionata successivamente il 30 giugno 2003;

nell'ambito del perfezionamento delle vendita, Capitalia ha esercitato il suo diritto di opzione su Roma Vita e la ha totalmente acquisita;

da tale operazione potrebbe derivare un danno per Nuova Tirrena che, a tutt'oggi, gestisce un *service* per l'acquisizione di polizze-vita per conto di Roma Vita e che si troverebbe in difficoltà se, a fronte di un'attività che «esce», non si vedesse assegnare altri «incarichi» realmente produttivi;

in pericolo potrebbero esserci circa 80 posti di lavoro, tutti su Roma, di cui 20 interinali, che da due anni lavorano nel settore;

dagli organi di informazione si apprende che la vendita procederebbe, anche se con tempi più dilazionati, dal momento che l'Isvap avrebbe dato un assenso «vincolato», non consentendo alla De Agostini di procedere ad una fusione fra il Gruppo Toro ed una nuova Società, creata come veicolo dell'acquisizione e che materialmente avrebbe dovuto effettuare il pagamento;

tale fusione avrebbe consentito alla De Agostini stessa di abbattere rapidamente l'ammontare dei debiti contratti per la scalata al gruppo attraverso le dismissioni già previste da Toro (riduzione della partecipazione in Capitalia, cessione Roma Vita e Continent);

successivamente alla fase in cui la Fiat ha deciso di vendere il Gruppo Toro per affrontare il finanziamento delle proprie attività industriali, decisione poi concretizzatasi con la cessione del Gruppo stesso alla De Agostini, tutte le Rsa del Gruppo Toro, preoccupate per la delicata situazione, si sono riunite in varie occasioni, anche insieme alle Segreterie nazionali di categoria, chiedendo che l'operazione di acquisizione avvenisse in un quadro che prevedesse: nessun tipo di «smembramento» del Gruppo, un piano industriale improntato alla crescita di tutte le aziende del Gruppo e un lavoro realmente produttivo per tutte le aziende del Gruppo stesso;

le preoccupazioni delle organizzazioni sindacali sono aggravate dalle singole situazioni strutturali delle varie Società del Gruppo: Augusta (che gestisce un'attività di *captive* per la Fiat: acquisizione di polizze per acquisto auto Fiat), Lloyd Italico (dislocata a Genova, in una regione già provata da crisi specifiche), Nuova Tirrenia (con la Direzione a Roma e dislocata prevalentemente nel Centro Sud);

il pericolo di tali vendite, che spesso si risolvono in mere operazioni finanziarie, è quello di depauperare sempre più territori già fortemente privati di attività produttive di alto livello, di estromettere dall'attività produttiva lavoratori che non sono più riassorbibili e di arricchire sempre più industriali senza troppi scrupoli che pensano unicamente al loro profitto,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno intervenire, ciascuno per i propri ambiti di competenza, presso i soggetti interessati al fine di conoscere lo stato attuale della situazione e per capire se corrisponda a verità quanto riportato dagli organi di informazione riguardo al suddetto processo di vendita;

se non ritengano, altresì, opportuno adoperarsi al fine di salvaguardare gli attuali livelli occupazionali, tutelando così la dignità ed i diritti dei lavoratori, e per scongiurare qualunque ipotesi di ristrutturazione tendente ad operazioni di esuberi o a forzose fuoriuscite o a mobilità, mantenendo la dislocazione territoriale attuale di ogni azienda del Gruppo, dei singoli addetti e valorizzando le professionalità dei lavoratori attualmente impiegati.

(4-05026)

(21 luglio 2003)

RISPOSTA. – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri e sulla base di quanto comunicato dall'ISVAP.

Si premette che l'operazione di trasferimento azionario indicata dall'interrogante, autorizzata dall'ISVAP in data 22 luglio 2003, ha comportato l'acquisizione del 100% del capitale sociale della Toro Assicurazioni S.p.A., da parte della De Agostini S.p.A., che ha proceduto all'acquisto tramite la propria controllata indiretta Ronda S.p.A.

La De Agostini ha precisato che tale acquisizione si inserisce in un quadro di politica di sviluppo e di diversificazione verso aree industriali diverse che il gruppo, prevalentemente attivo nel settore editoriale, ha perseguito nell'ultimo biennio e che ha visto rafforzare ed ampliare le proprie attività anche in settori diversi da quello tipico.

In particolare, le finalità che la De Agostini S.p.A. si è proposta di perseguire con l'acquisizione della compagnia assicuratrice torinese possono così riassumersi:

– sviluppare ulteriormente ed integrare la strategia di diversificazione industriale delle proprie attività facendo ingresso anche nel comparto assicurativo;

– valorizzare in una prospettiva di lungo termine Toro Assicurazioni e le sue componenti manageriali ed occupazionali;

– rafforzare ulteriormente la propria presenza industriale nella Regione, e nella città di Torino (ove verrà mantenuta la sede e la direzione operativa di Toro Assicurazioni), già testimoniata dalla propria attività tradizionale e dalla recente acquisizione di un importante gruppo editoriale torinese (Utet).

In questa prospettiva, è stato specificato che l'acquisizione di Toro Assicurazioni ha l'esclusivo obiettivo di proseguire nella strategia di diversificazione degli investimenti del Gruppo De Agostini, ed in tal senso quest'ultimo intende valorizzare Toro Assicurazioni nel totale rispetto della sua autonomia gestionale e operativa.

Tali finalità sono state ribadite anche dal neo-presidente di Toro Assicurazioni al momento dell'insediamento nella carica, allorché sono state esposte le linee guida che ispireranno la gestione della compagnia da parte dell'azionista De Agostini.

Con l'acquisizione del Gruppo Toro, composto fra l'altro da 9 società assicurative italiane ed 11 società assicurative estere, la De Agostini S.p.A. ha assunto una connotazione fortemente assicurativa.

Nell'ambito del procedimento di autorizzazione le dismissioni prospettate dalla società acquirente durante la fase istruttoria riguardano, con riferimento alle società assicurative, la cessione a Capitalia s.p.a. della partecipazione detenuta in Roma Vita, pari al 47,5% del capitale sociale, e del gruppo di diritto francese Le Continent. Con riguardo a quest'ultima, la cessione è stata perfezionata in data 10 luglio 2003 sotto la condizione sospensiva dell'ottenimento dell'autorizzazione dell'Autorità di controllo francese.

Nessun cenno ad ipotesi di dismissione della proprietà di Nuova Tirrena viene fatto nel citato programma. In proposito, si segnala che il personale dipendente della Nuova Tirrena al 31 dicembre 2002 era di 707 unità.

Relativamente alla cessione di Roma Vita, la Toro aveva già trasmesso un accordo con il quale Toro stessa e Capitalia si impegnano rispettivamente a vendere ed acquistare il 47,5% di Roma Vita. Fra i due

gruppi intercorrono, tramite la Roma Vita, anche rapporti di collaborazione nel settore della bancassicurazione.

Nella premessa di tale accordo risulta, in particolare, che la Nuova Tirrena è parte di un contratto di *outsourcing* con Roma Vita, in forza del quale presta a quest'ultima servizi amministrativi, di assistenza e consulenza, con l'utilizzo di 47 suoi dipendenti (28 interamente dedicati e 19 utilizzati pro quota) e con 17 interinali.

Sempre in base al predetto accordo è previsto che, anche dopo la vendita di Roma Vita a Capitalia, il contratto di prestazione di servizi con Nuova Tirrena continuerà ad avere efficacia per il periodo necessario affinché Capitalia sia in grado di reperire servizi analoghi, ma comunque non oltre il termine di quindici mesi dalla data del trasferimento delle azioni Roma Vita.

Al fine di garantire che il trasferimento delle funzioni attualmente svolte da Nuova Tirrena avvenga senza comportare pregiudizi all'attività di Roma Vita, la Toro Assicurazioni si è impegnata, qualora Capitalia ne faccia richiesta, a far sì che Nuova Tirrena distacchi – presso la società che sarà individuata da Capitalia, a spese della stessa Capitalia e per un periodo massimo di due anni – propri dipendenti attualmente addetti alla gestione informatica del portafoglio polizze di Roma Vita. Capitalia si è impegnata all'assunzione – alle dipendenze di Roma Vita o di altra società del gruppo – di tutti i dipendenti che al termine del contratto di *outsourcing* con Nuova Tirrena risulteranno essere ancora distaccati.

Si segnala, infine, che l'accordo siglato tra Capitalia e Toro non precisa il numero di dipendenti che il descritto distacco potrà riguardare.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive
VALDUCCI

(24 febbraio 2004)

SODANO Tommaso. – *Ai Ministri delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno*. – Premesso che:

in data 29 maggio 1961, in Roma tra il Ministero delle partecipazioni statali e la Società Napoletana per le Terme di Agnano veniva costituita la Società «Terme di Acqui – Società per azioni» con lo scopo di sfruttare e valorizzare il centro termale di Acqui con l'annesso compendio patrimoniale;

a seguito di conferimento di patrimonio da parte dello Stato alla data del 23 gennaio 1989 la ricostituita «Società Terme – S.p.A.» presentava il seguente assetto: Regione Piemonte 273.305 azioni (55%), Comune di Acqui 223.619 azioni (45%) e Terme di Agnano 5 azioni (0,00);

con deliberazione di Giunta Comunale del 15 febbraio 2001, nº 39, il Comune di Acqui Terme acquisiva 5 azioni di proprietà delle Terme di Agnano e pertanto la compagine sociale risulta in relazione al capitale sociale posseduto così composta: 2 soci Regione Piemonte (54,999) e Comune di Acqui (45,001);

la durata di tale società è prevista fino al 31 dicembre 2050 salvo proroga dell'assemblea degli azionisti;

in occasione dell'assemblea degli azionisti riunita in Acqui Terme il giorno 29 dicembre 1998, con all'ordine del giorno il restauro conservativo dell'Hotel Nuove Terme, su proposta del Vice Presidente della Regione Masaracchio, l'assemblea confermava l'incarico di progettazione per il recupero della struttura dell'albergo «Nuove Terme» all'architetto Donatella D'Angelo, per la cui prestazione professionale, stante i fatti successivi, è attualmente in corso un giudizio arbitrale;

in data 21 giugno 2000 l'assemblea degli azionisti su proposta del Sindaco di Acqui Bosio accolta dall'assessore Rachelli, proponeva una revisione parziale dell'accordo di programma finalizzata alla costituzione di una società di scopo denominata «Nuove Terme s.r.l.» a cui affidare la concessione per la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un intervento integrale di ristrutturazione ed adeguamento funzionale dell'immobile denominato «Grand Hotel Nuove Terme» nonché la gestione funzionale ed economica della stessa struttura alberghiera;

in occasione di tale assemblea l'assessore Rachelli chiedeva delucidazioni sul contenzioso Terme – Arch. D'Angelo nonché sull'utilizzo coerente dell'aumento di capitale sociale sottoscritto a suo tempo dalla Regione Piemonte;

in data successiva all'assemblea del 21 giugno 2000 il sindaco Bosio proponeva all'assessore Rachelli quanto segue:

conferimento del patrimonio immobiliare alla società di scopo appositamente costituita;

affidamento della gestione unitamente alla ristrutturazione dell'albergo;

indicazione del cartello di imprese che avrebbe ristrutturato e gestito l'immobile in questione.

Sembra che l'assessore Rachelli abbia rigettato tale proposta, ribadendo l'opportunità di procedere all'indizione di una gara nelle modalità di evidenza pubblica;

con deliberazione della Giunta Comunale del 30 ottobre 2000, nº 290, il Comune di Acqui deliberava l'approvazione delle modifiche all'accordo di programma proposte dalla Società «Acqui Terme S.p.A.» e finalizzata alla costituzione della succitata società di scopo;

successivamente il sindaco di Acqui ha emanato un bando *ad hoc* che pare per il tempo, la pubblicità e l'indicazione delle caratteristiche dei candidati abbia portato alla vittoria lo stesso cartello di imprese;

la tranquillità della vittoria per tale bando pare dimostrata, non essendo ipotizzabile la preveggenza, dalla trattativa fatta dal sindaco o, meglio, dal cartello di imprese che ancora non aveva vinto, sulla assegnazione di lavori per la realizzazione di un parcheggio di cui si sarebbe avuta la disponibilità solo a bando acquisito;

con deliberazione di Giunta del 22 marzo 2001 il Comune di Acqui approvava il patto parasociale per la costituzione della società di scopo denominata «Nuove Terme s.r.l.»;

tale società costituitasi in data 14 febbraio 2001 è così composta:

Comune di Acqui Terme lire 520.780 20,03 per cento;

Terme di Acqui S.p.A. 250.000 9,62 per cento;

Consorzio Cooperative Costruzioni 525.264 20,20 per cento;

Com –er 341.508 13,13 per cento;

Lincar 336.000 12,92 per cento;

Cassa di Risparmio di Alessandria 368.220 14,16 per cento;

Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria 129.114 4,97 per cento

Viatur 129.114 4,97 per cento

Totale 2.600.000 100,00 per cento

Sembra che una delle imprese commerciali, aderenti alla Società di scopo, sia amministrata da tale Marinella Cane e che tale persona abbia rapporti non solo di amicizia ma di affinità di parentela o di coniugio con il sindaco;

constatato che per la prima volta negli ultimi anni la Società Terme di Acqui S.p.A. chiude il bilancio 2000 con un utile di esercizio pari a 66.698.988,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti e delle circostanze indicate;

se non ritengano opportuno conoscere gli accertamenti condotti dagli uffici sull'utilizzo dell'aumento di capitale sottoscritto dalla Regione Piemonte e finalizzato all'attuazione dell'accordo di programma, accordo ampiamente disatteso nei deliberati della Società «Acqui Terme S.p.A.», e quali incongruenze siano state accertate dagli uffici, sull'incarico professionale di progettazione preliminare ed esecutiva affidata all'architetto D'Angelo, incarico di fatto esautorato dallo scopo sociale della Società «Nuove Terme s.r.l.»;

se risulti che, nella sua qualità di Pubblico Ufficiale, il Presidente della regione Piemonte abbia ritenuto opportuno informare l'autorità giudiziaria sulla coincidenza che il cartello di imprese «raccomandato» dal sindaco Bovio per la concessione diretta sia poi di fatto risultato vincente nella gara svolta con il criterio dell'evidenza pubblica;

se non ritengano opportuno verificare l'esistenza di eventuali «collegamenti» fra il sindaco Bosio e la signora Marinella Cane e, qualora fossero veritieri, quali decisioni intendano attuare in caso di rilevanza di conflitto di interessi;

se corrisponda al vero la circostanza che l'assessore Rachelli abbia rigettato la proposta del sindaco Bosio di operare nel conferimento del patrimonio immobiliare alla «Nuove Terme s.r.l.» in deroga alle norme sugli appalti pubblici e in caso affermativo per quale ragione;

se ritengano che la procedura individuata per il bando di gara emanato dal Comune di Acqui e dal quale è risultato vincente il consorzio di imprese già indicato precedentemente dal sindaco Bosio rientri nei canoni della correttezza amministrativa;

se corrisponda al vero la circostanza dell'affidamento, al consorzio di imprese vincitore, di opere connesse (area parcheggi) all'immobile di cui trattasi, in data antecedente alla emanazione o espletamento del bando ad evidenza pubblica;

le ragioni che hanno indotto i rappresentanti regionali della società partecipata «Acqui Terme S.p.A.» a conferire la ristrutturazione e la gestione di parte del patrimonio alla «Nuove Terme s.r.l.» stante l'attuale *trend* positivo del bilancio 2000.

(4-00335)

(3 agosto 2001)

Risposta. – Il nuovo titolo V della Costituzione, come è noto, ha collocato le Autonomie territoriali su un piano di pari dignità istituzionale accanto allo Stato, ampliandone la sfera di autonomia, già elemento fondante della nostra Costituzione.

Eventuali interventi da parte dell'Amministrazione statale debbono, perciò, essere limitati alle specifiche previsioni normative, al di là delle quali si tratterebbe di indebita ingerenza.

Si premette inoltre che l'intera questione è oggetto di accurate indagini da parte della competente Autorità giudiziaria, coperte da segreto istruttorio.

Sulla base degli elementi forniti dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Alessandria risulta che i locali organi di stampa avevano dato notizia dell'acquisto da parte della S.p.A. «Terme di Acqui», – società a capitale pubblico diviso tra la regione Piemonte e il comune di Acqui Terme – di due immobili, già sedi di alberghi, di proprietà della Società «Immobiliare Pia», per la somma complessiva di lire 2.700.000.000.

In particolare veniva messo in risalto che i predetti immobili erano stati acquistati dalla Società «Immobiliare Pia», nella stessa giornata, soltanto poche ore prima della vendita alla S.p.A. «Terme di Acqui» per la somma di lire 2.200.000.000.

La vicenda, oggetto di vivaci polemiche in seno al Consiglio Comunale tra maggioranza e minoranza, è stata segnalata, dalla locale Compagnia dei Carabinieri, alla Procura della Repubblica di Acqui Terme, che avviava una approfondita indagine, condotta anche tramite controlli di conti bancari, pedinamenti e intercettazioni telefoniche. Tale indagine sfociava nell'arresto del Direttore Generale del comune di Acqui Terme, di un agente immobiliare e di un procacciatore d'affari.

Nell'ambito delle indagini sono stati ascoltati, tra gli altri, in qualità di persone informate sui fatti, l'allora Sindaco di Acqui Terme, signor Bernardino Bosio, nonché il Presidente e alcuni componenti del Consiglio di Amministrazione della S.p.A. «Terme di Acqui».

All'udienza svoltasi il 16 maggio 2003, la regione Piemonte si è costituita parte civile, nel procedimento contro il Direttore Generale del comune di Acqui Terme, l'agente immobiliare e il procacciatore d'affari, di

cui si è detto in precedenza, mentre è stata confermata la costituzione quale parte civile della S.p.A. «Terme di Acqui».

Il Comune di Acqui Terme ha invece rinunciato a costituirsi parte civile contro il proprio ex Direttore Generale, poiché la Giunta Comunale ha deliberato di accettare la proposta di risarcimento dei danni formulata dallo stesso per complessivi 15.500 euro.

All'udienza svoltasi il 3 ottobre scorso, il Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Acqui Terme ha accolto la richiesta di patteggiamento presentata dal legale rappresentante del già citato procacciatore d'affari, stralciando la posizione del predetto imputato e rinviando il relativo procedimento a data da destinarsi dinanzi ad altro Giudice.

Per quanto attiene, invece, l'ex Direttore Generale del comune di Acqui Terme, il procedimento penale si è concluso il 20 novembre scorso, con l'accoglimento delle richieste di patteggiamento a un anno di reclusione per la vicenda inerente la cessione di due alberghi alla Società «Terme di Acqui», per la quale lo stesso era accusato di concorso in corruzione aggravata e a due anni di sospensione condizionale della pena per la vicenda inerente alcuni appalti della Società «Nuove Terme S.r.l.», per la quale era accusato di concussione e corruzione.

Per quanto riguarda, infine, la signora Marinella Cane, consorte del signor Bosio, ex Sindaco e attuale Presidente del Consiglio comunale, risulta che la stessa, già consigliere di Amministrazione della Società «Nuove Terme» su designazione dell'Azienda di cui essa era all'epoca dipendente (Viatur di Genova), abbia rassegnato le proprie dimissioni da tale carica.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
D'ALÌ

(27 febbraio 2004)

SPECCHIA. – *Ai Ministri delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti e della giustizia.* – Premesso:

che nella mattinata di domenica 30 marzo 2003, a Brindisi, in località Cerano, un pescatore subacqueo, Valerio Pazienza, è morto dopo essere stato risucchiato dalle bocche di aspirazione dell'acqua marina della centrale termoelettrica di Brindisi Sud;

che nell'area di mare in questione, interdetta alla pesca ed alla balneazione con opportune segnalazioni, ci sono 4 condotti di aspirazione in cemento, larghi 4 metri, ed altri 3, che si snodano nel mare per 400 metri a 8 metri di profondità;

che le parti iniziali delle bocche di aspirazione sono chiuse da sbarre di ferro incrociate a 20 centimetri una dall'altra, mentre i condotti, dopo 400 metri, sfociano nella «vasca di calma» dove viene riversata l'acqua marina aspirata;

che ad una delle condotte era stata rimossa la barra della griglia di protezione;

che la Magistratura sta accertando le cause della morte di Valerio Pazienza ed anche se fossero state adottate tutte le misure di sicurezza e di funzionalità degli impianti;

che più in particolare sarà accertato quando la barra della griglia di protezione sia stata rimossa;

rilevato che è necessario che nella zona e negli impianti siano rafforzate le misure di sicurezza al fine di tutelare l'incolumità delle persone,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere.

(4-04258)

(1° aprile 2003)

STANISCI. – *Ai Ministri della giustizia e delle attività produttive*. – Premesso che:

domenica 30 marzo 2003 nella zona antistante la Centrale Termoelettrica Brindisi Sud Cerano si è consumata una tragedia che è costata la vita ad un pescatore subacqueo, Valerio Pazienza;

il signor Pazienza, insieme ad un gruppo di amici, si è recato e si è immerso nella zona di mare in cui operano le bocche di aspirazione dell'acqua marina della Centrale, da una delle quali è stato risucchiato;

le bocche sono chiuse da una grata formata da sbarre di ferro incrociate a venti centimetri l'una dall'altra, mentre i condotti, dopo quattrocento metri, sfociano nella cosiddetta «vasca di calma», dopo il filtraggio dell'acqua;

l'aspirazione di ogni condotto è di venticinque metri cubi al secondo;

la zona di mare è, naturalmente, interdetta e le grate dovrebbero essere ermeticamente chiuse e soggette ad ispezioni periodiche a mezzo di un robot dotato di telecamera; ci si chiede, allora, perché il signor Pazienza sia stato risucchiato, perché una delle grate risulterebbe rimossa, così come riferito dalla stampa, e a quanto tempo fa risalga la rimozione;

a questo risponderanno le indagini poste in essere dalla Magistratura, che ha messo sotto sequestro la zona,

si chiede di sapere:

se i Ministri siano al corrente dei fatti;

se e come intendano intervenire per tutelare in modo efficiente e continuo l'incolumità delle persone che, malauguratamente, dovessero trovarsi in quel tratto di mare;

se non ritengano che si debba iniziare una indagine a tutto campo sulle condizioni dell'impianto della Centrale in oggetto;

se non prevedano di controllare le norme di sicurezza utilizzate dalla Centrale medesima.

(4-04257)

(1° aprile 2003)

RISPOSTA. (*) – In relazione alle interrogazioni in oggetto, alle quali si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri ed anche sulla base delle notizie acquisite presso i Ministeri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, si rappresenta quanto segue.

In ordine alla morte di Valerio Pazienza, un pescatore che la domenica del 30 marzo 2003 raccoglieva mitili nelle zona antistante la centrale Enel di Cerano, zona interdetta alla balneazione da segnali di pericolo, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi ha comunicato che alla notizia della morte dello stesso il pubblico ministero interveniva prontamente sul luogo e, dopo aver visionato la salma e verificato le lesioni riportate, procedeva alla verifica dello stato dei luoghi.

Inoltre, veniva disposto il sequestro della zona antistante l'impianto di presa a mare dell'acqua per il raffreddamento degli impianti della centrale di Cerano per consentire i complessi accertamenti che sono stati svolti dai sommozzatori dei Vigili del fuoco, dal reparto speciale dei sommozzatori dei Carabinieri e dal reparto operativo di Brindisi.

Sono stati interrogati i soggetti che si trovavano a pesca col Pazienza la mattina dell'incidente. Sono stati nominati due consulenti per accertare la forza di aspirazione dell'impianto di presa di acqua e lo stato delle stesse macchine.

La predetta Procura ha altresì comunicato che, a seguito delle indagini svolte, è stato iscritto procedimento penale a carico di Calogero Sanfilippo ed altri cinque indagati e che la consulenza tecnica disposta nell'ambito di detto procedimento penale è stata depositata il 10 novembre 2003 ed è all'esame del pubblico ministero che ha disposto ulteriori indagini per la ricostruzione dell'incidente e per l'accertamento delle responsabilità.

Riguardo all'accaduto, la Capitaneria di Porto di Brindisi ha fatto presente che l'impianto di presa d'acqua di cui si tratta è espressamente previsto dall'atto di sottomissione n. 1/88 datato 7 ottobre 1988 e che lo specchio acqueo circostante la presa succitata è stato interdetto con ordinanza n. 23/91 emessa dalla stessa Capitaneria di porto in data 11 aprile 1991. Inoltre, ha fatto presente che ulteriori misure di vigilanza e sorveglianza sarebbero state previste in capo all'Enel Produzione S.p.a «Unità di Business Termoelettrica Brindisi Federico II» nell'ambito delle clausole speciali dell'atto di sottomissione in essere e che sarebbe stato riconfermato il divieto di balneazione nello specchio di acqua interessato all'evento.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive

DELL'ELCE

(24 febbraio 2004)

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

SPECCHIA. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della difesa*. – Premesso:

che nella giornata del 15 ottobre 2003, a causa della fitta pioggia caduta per tutto l'arco delle 24 ore, sono stati chiusi gli aeroporti di Bari e di Brindisi con conseguenti gravi disagi per i passeggeri;

che per quanto riguarda in particolare l'aeroporto di Bari la decisione è stata motivata dalla non conformità agli standard ICAO, ed in particolare dalla mancanza di aree di rispetto intorno alla pista di volo;

che per quanto concerne Brindisi vi è un analogo problema complicato dalla presenza di un edificio per il ricovero dei mezzi militari antincendio, ricovero non utilizzato e del quale l'ENAC ha sottolineato più volte l'urgenza dell'abbattimento;

che se non si interverrà con la massima urgenza per rimuovere le suddette cause è prevedibile che, in caso di pioggia, gli aerei dovranno essere dirottati altrove, in quanto bisogna rispettare i nuovi parametri di sicurezza stabiliti dall'ENAC;

che per quanto riguarda l'aeroporto di Bari è necessario accelerare i lavori di adeguamento degli *streep,* mentre per Brindisi è urgente l'abbattimento dell'edificio dell'Aeronautica Militare dinnanzi citato,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti iniziative intendano assumere i Ministri in indirizzo.

(4-05434)

(23 ottobre 2003)

STANISCI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. – Premesso che:

recenti disposizioni dell'ENAC hanno mutato le procedure strumetali di avvicinamento dei velivoli sugli aeroporti di Brindisi e di Bari, portando i limiti di visibilità a 5000 metri ed il *ceiling* a 1500 FT, con una limitazione dovuta alla mancata conformità delle *strips* di sicurezza delle piste alla normativa ICAO e nazionale.

le conseguenze sulle condizioni generali dell'aeroporto di Brindisi, già fatte presenti in precedenti interrogazioni, sono senz'altro gravi, a fronte anche del fatto che, con condizioni di visibilità e di *ceiling* inferiori a quelle previste, potrebbero non essere autorizzate, dai controllori di torre e di avvicinamento, le procedure strumentali di avvicinamento dei velivoli sull'aeroporto;

il traffico aeroportuale potrebbe ricevere gravi contraccolpi da questo provvedimento, soprattutto a fronte dei disagi legati alle condizioni metereologiche, che già nelle scorse settimane hanno provocato un blocco dello scalo brindisino a causa della pioggia;

le ripercussioni sul traffico gestito potrebbero, altresì, consistere in possibili dirottamenti dei voli in arrivo o in lunghe attese sulle radioassistenze che servono gli aeroporti a quote medio-alte in attesa del miglioramento delle condizioni metereologiche;

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro sia a conoscenza dei fatti;

se e come intenda intervenire per far sì che l'aeroporto di Brindisi funzioni al meglio e per riportare i sistemi di atterraggio strumentale nei limiti precedenti alle ultime disposizioni dell'ENAC.

(4-05614)

(13 novembre 2003)

Risposta. (*) – In riferimento alle problematiche evidenziate con gli atti ispettivi indicati in oggetto, l'ENAC – Ente nazionale per l'Aviazione civile – al quale sono state richieste informazioni, riferisce che, nell'ambito di un'ampia e generalizzata indagine condotta su tutto il territorio nazionale e, quindi, anche sugli aeroporti di Bari e Brindisi, sono state riscontrate irregolarità da parte della commissione ispettiva, all'uopo incaricata dall'ente medesimo.

In particolare, sulla *strip* della pista di volo 07/25 relativa all'aeroporto di Bari, in attesa dei lavori di adeguamento della stessa, si è reso necessario ridurre la larghezza della *strip* medesima a 150 metri ed emettere un notam inerente la penalizzazione delle procedure.

La Società SEAP, che gestisce il predetto scalo, nell'intento di ovviare agli inconvenienti posti dalla limitazione suddetta, ha quindi dato inizio ai lavori di adeguamento della pista dell'aeroporto in questione.

A seguito della conclusione di detti lavori, è stata rilasciata la dichiarazione di agibilità della pista con conseguente revoca del sopra richiamato notam.

Per quanto riguarda lo scalo di Brindisi, l'ENAC fa conoscere, così come rilevato dalla succitata commissione ispettiva, che, a causa della presenza sull'aeroporto della caserma utilizzata quale presidio antincendio insistente sulla pista di volo 14/32, si era resa necessaria l'emissione di specifico notam con conseguente limitazione della larghezza della *strip.*

L'avvenuta demolizione di detto manufatto ha tuttavia consentito di superare detta criticità e di procedere, anche per questo aeroporto, alla revoca del richiamato notam.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

Tassone

(5 marzo 2004)

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

THALER AUSSERHOFER. – *Al Ministro della giustizia*. – Premesso:

che il 21 dicembre 1999 nella *Gazzetta Ufficiale* – serie concorsi – il Ministero della giustizia ha bandito un concorso pubblico nazionale per 200 posti da notaio;

che il 9 gennaio 2001 nella *Gazzetta Ufficiale* – serie concorsi – il Ministero della giustizia ha bandito un altro concorso pubblico nazionale per 200 posti da notaio;

considerato:

che a tutt'oggi, per ambedue i concorsi, non si conoscono ancora i nominativi dei candidati a sostenere le prove orali per un ritardo nella correzione dei compiti delle prove scritte;

che molti candidati che hanno partecipato al concorso bandito nel 1999, non conoscendo i risultati delle prove, hanno partecipato anche al concorso successivo del 2001;

considerato altresì che in molte località, come in Trentino Alto Adige, c'è una carenza di notai,

si chiede di conoscere i motivi del ritardo della correzione dei compiti e se non sia il caso di accelerare le procedure concorsuali al fine di evitare che, in mancanza dei risultati delle prove scritte, i candidati partecipino al prossimo concorso da notaio.

(4-01515)

(20 febbraio 2002)

Risposta. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si comunica che il concorso indetto con decreto direttoriale 10 dicembre 1999 è terminato ed in data 23 maggio 2003 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – IV serie speciale – n. 40 il decreto di nomina dei notai nelle residenze rispettivamente indicate.

Si precisa, in ogni caso, che le prove orali sono terminate in data 12 luglio 2002 e, successivamente, la Commissione ha provveduto alla rivalutazione degli elaborati di coloro che, a seguito di ricorso, a detta rivalutazione sono stati ammessi con provvedimento del Tribunale amministrativo regionale.

Per quanto concerne il concorso a 200 posti di notaio, indetto con decreto direttoriale 29 dicembre 2000, lo stesso si è concluso e nella *Gazzetta Ufficiale* – IV serie speciale – del 20.1.2004, n. 6, è stato pubblicato il decreto di nomina dei vincitori e la loro rispettiva assegnazione alla sede.

Il Ministro della giustizia

Castelli

(2 marzo 2004)

VERALDI. – *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* – Premesso che:

risulta all'interrogante che si intende procedere alla chiusura della stazione dei Carabinieri di Caraffa di Catanzaro;

la stazione dei Carabinieri di Caraffa svolge da sempre il ruolo di insostituibile baluardo e presidio dell'ordine e della sicurezza pubblica;

la permanenza della caserma dei Carabinieri presso il comune rappresenta, peraltro, una necessità per la tutela di un territorio che negli anni ha subito un importante incremento commerciale ed industriale;

in virtù di questo sviluppo la paventata chiusura della caserma dei Carabinieri rischia di significare la consegna di questa comunità alle organizzazioni criminali e mafiose, dalle quali certo non è immune la zona;

la preoccupazione da parte della popolazione e delle istituzioni locali si fa d'altra parte sempre più forte, atteso che il provvedimento di chiusura della predetta Stazione è percepito come un pesante segnale di abbandono del territorio,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che si intende chiudere la stazione dei Carabinieri di Caraffa di Catanzaro;

se, considerate le gravi conseguenze che un provvedimento di soppressione determinerebbe, non si ritenga di assumere le iniziative più idonee a garantire la permanenza della stazione dei Carabinieri presso il comune di Caraffa di Catanzaro.

(4-05444)

(23 ottobre 2003)

Risposta. – In merito ai contenuti dell'interrogazioen cui si risponde, si rende noto, in via preliminare, che risulta essere priva di fondamento la notizia relativa alla soppressione della Stazione dei Carabinieri del Comune di Caraffa di Catanzaro.

In particolare, occorre osservare che in data 5 ottobre 2003 veniva convocato il Consiglio comunale di Caraffa di Catanzaro per esaminare un provvedimento del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri concernente la riduzione dell'orario di apertura al pubblico delle Stazioni dei Carabinieri, tra cui anche quella di Caraffa di Catanzaro.

Il citato provvedimento ha la precipua finalità di ridurre i servizi interni della stazione in parola, al fine di incrementare i dispositivi di controllo sul territorio in zone ove si registrano situazioni di pressione da parte di organizzazioni criminali.

Il Ministro della difesa
Martino

(8 marzo 2004)